

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.
	PAG.
ABBRUZZESE: Rimborso spese per cure al personale civile dello Stato (19097) . . .	9824
ABBRUZZESE: Controllo effettuato da un ufficiale di servizio sul personale impiegatizio del X Comiliter (20924)	9825
ABBRUZZESE: Rimborso spese per cure al personale civile dello Stato (21165) . . .	9825
ABBRUZZESE: Concorso per tappezziere al Ministero della difesa (22018)	9825
ABBRUZZESE: Diversa suddivisione del personale civile e militare del consiglio di amministrazione della difesa (22201) . . .	9826
ALINI: Licenziamenti all'ENEL (20638) . . .	9826
ALPINO: Pensioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti (20057)	9826
AMATUCCI: Facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi delle aziende industriali del Mezzogiorno (19504) . . .	9827
AMATUCCI: Estensione alla zona del Partenope del piano di sviluppo turistico della Cassa per il mezzogiorno (20912)	9827
AMENDOLA PIETRO: Comportamento del procuratore delle imposte di Sala Consilina (Napoli) (19806)	9828
AMENDOLA PIETRO: Assunzione alla SET di un invalido di guerra (21796)	9828
AMODIO: Limite all'attuazione del provvedimento di liberazione all'importazione di prodotti ittici (22096)	9828
ANDERLINI: Disciplina della leva militare (21606)	9829
ARMATO: Obbligo per i magistrati e i cancellieri militari di indossare, in udienza, l'uniforme militare (21862)	9829
BASILE GIUSEPPE: Pensioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti (20939) . . .	9830
BIGNARDI: Consigli di amministrazione degli enti di sviluppo (19240)	9830
Bo: Liquidazione della ex società di assicurazione « Mutualità agraria » (22087)	9830
BONEA: Utilizzazione macchina raccogliatrice di olive (21270)	9831
BONTADE MARGHERITA: Provvidenze per danni da scirocco in Sicilia (21487)	9832
BORGI: Raccomandazione del Consiglio d'Europa sui privilegi ed immunità delle organizzazioni internazionali (20620) . . .	9832
BOTTA: Licitazione privata per acquisto di attrezzature per enti pubblici (20591) . . .	9833
BUFFONE: Approvvigionamento idrico di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) (19913)	9833
CACCIATORE: Sistemazione strada statale 90-bis (19047)	9833
CARIOTA FERRARA: Chiusura negozi « La Provvida » di Napoli (21567)	9834
CASSANDRO: Facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi delle aziende industriali del Mezzogiorno (19785) . . .	9834
CASSANDRO: Servizio aereo Bari-Milano (20946)	9835
CAVALLARI: Riordinamento carriera degli impiegati civili della difesa (21426) . . .	9835
CERUTI CARLO: Vendita di piselli in scatola reidratati (21258)	9836
CERVONE: Medaglia d'oro al valor militare a Cisterna (Latina) (21634)	9836
CROCCO: Rinnovo contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai servizi di appalto delle ferrovie dello Stato (22064)	9836
CRUCIANI: Giunta della camera di commercio di Perugia (21544)	9837
DE MARZI: Contributi alle cantine sociali per ammasso volontario dell'uva (21107)	9837
DE ZAN: Indennizzi ai colpiti da persecuzioni naziste (21710)	9838
DI BENEDETTO: Servizi supplementari per le elezioni siciliane (22129)	9838
DURAND DE LA PENNE: Potenziamento cantiere navale di Pietra Ligure (Savona) (21230)	9839
FODERARO: Recapito postale di Farneta (Cosenza) (21968)	9839
FRANCHI: Riliquidazione pensioni ordinarie di pubblici dipendenti (19682)	9840

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

PAG.	PAG.		
FRANCO RAFFAELE: Violazione norme sul collocamento della manodopera da parte di aziende a partecipazione statale (17950)	9840	ROBERTI: Indennità di trasferimento al personale civile del XX deposito misto di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (21174)	9858
FRANCO RAFFAELE: Infortuni sul lavoro nel cantiere navale di Monfalcone (Gorizia) (21792)	9841	ROBERTI: Pensioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti (21236)	9858
GAGLIARDI: Quote per amministrazione e manutenzione alloggi INA-Casa (21216)	9841	ROBERTI: Assunzione obbligatoria di sordomuti presso alcune aziende irizzate della Campania (21949)	9858
GAGLIARDI: Posto telefonico pubblico nella stazione ferroviaria di Mestre (Venezia) (21714)	9842	ROBERTI: Licenziamenti all'ENEL (22041)	9859
GAGLIARDI: Comprensorio di bonifica montana di Crespano del Grappa (Treviso) (21846)	9842	SANTAGATI: Sciopero del personale delle navi-traghetto per la Sicilia (22113)	9859
GAGLIARDI: Abolizione del sistema delle « richieste di udienza » negli uffici pubblici (22442)	9843	SCALIA: Ente di sviluppo calabro (19405)	9860
GIOMO: Concessione alla COGIS delle importazioni di banane somale (19574)	9843	SERVADEI: Sistemazione idrogeologica e rimboschimento in provincia di Forlì (21886)	9860
GONELLA GIUSEPPE: Mercato finanziario e monetario (17302 e 17303)	9844	SPONZIELLO: Pensione a Vetrano Giovanni (22299)	9860
GRILLI: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Ascoli Piceno e Macerata (21811)	9850	TAVERNA: Contributi alle aziende danneggiate dalle alluvioni (21910)	9861
LEOPARDI DITTAIUTI: Provvidenze per danni causati dal maltempo nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata (21778 e 21779)	9850	TOGNI: Movimenti franosi in provincia di Pisa (21343)	9861
LEZZI: Sospensione dal servizio del segretario generale degli ospedali riuniti di Napoli (20835)	9851	TURCHI: Quote di accantonamento per forniture mediche alle industrie del Mezzogiorno (20782)	9862
MILIA: Indennizzi ai colpiti da persecuzioni naziste (21901)	9852	VALITUTTI: Proroga servizio militare per gli universitari di Napoli (22143)	9863
MINASI: Indennità per lavoro nocivo al personale del laboratorio di igiene e profilassi di Benevento (20815)	9852	VILLANI: Elettificazione rurale in San Giorgio la Molara (Benevento) (21094)	9863
MOSCA: Consigli di amministrazione degli enti di sviluppo (19872)	9852		
PALAZZESCHI: Attività del comitato regionale dell'agricoltura e foreste della Toscana (19995)	9852		
PALAZZESCHI: Attività della camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze (20599)	9853		
PALLESCHI: Licenziamenti alla RELAC di Cassino (Frosinone) (19589)	9855		
PELLEGRINO: Ripopolamento ittico in Italia (20268)	9855		
PELLICANI: Consigli di amministrazione degli enti di sviluppo (19586)	9855		
PIERANGELI: Incidenti in occasione dell'incontro di calcio Pescara-Bari (20454)	9856		
PREARO: Circa il nuovo progetto di legge vinicola della Germania federale (18614)	9856		
RICCIO: Contributo per la cantina sociale di Gragnano (Napoli) (21570)	9857		
RINALDI: Accertamenti in seguito a danni causati da nevicate in provincia di Ascoli Piceno e Macerata (22242)	9857		

ABBRUZZESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se reputi opportuno disporre che la Corte dei conti revisioni la pratica che formò oggetto della interrogazione a risposta scritta n. 5490 del 1964, in relazione al sopravvenuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 1965. (19097)

RISPOSTA. — Come è stato comunicato in risposta a precedenti interrogazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 1965, concernenti spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale civile dello Stato, sono applicabili, per la parte riguardante il rimborso delle spese di soggiorno, prima non previsto, per le cure effettuate a partire dall'emanazione di detto provvedimento.

Non sembra pertanto possibile riesaminare il caso dell'archivista Arturo Lazzaro relativamente alle spese di soggiorno da lui sostenute nel 1962.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali motivi abbiano indotto i dirigenti del X Comiliter a violare le disposizioni impartite dal Ministero della difesa con circolare n. 7893/A.C. del 19 settembre 1946 e che facendo controllare tutto il personale impiegatizio, in servizio presso il Comiliter, che effettua lavoro straordinario, dall'ufficiale di servizio e non dai dirigenti delle varie direzioni per i quali questa determinazione viene a rappresentare una mancanza di riguardo e di fiducia. (20924)

RISPOSTA. — Il controllo affidato all'ufficiale di servizio sul personale impiegatizio del X Comiliter durante le ore di lavoro straordinario è limitato all'accertamento della presenza in ufficio (orario di entrata e di uscita) del personale stesso e non infirma la competenza e la responsabilità dei direttori e dei capi ufficio circa il lavoro svolto.

Non sembra, pertanto, che l'accennato controllo costituisca violazione delle disposizioni ministeriali a suo tempo impartite né dimostrazione di sfiducia o mancanza di riguardo verso gli anzidetti dirigenti.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se ritenga di stabilire un termine a tutte le amministrazioni statali ed alla Corte dei conti (giorni 30) per il disbrigo delle pratiche di rimborso per spese di cure agli impiegati dello Stato che abbiano contratto infermità dipendenti da causa di servizio che, per curare le loro infermità, a volte sostengono spese ragguardevoli e per ottenere tali rimborsi attendono a volte anni. (21165)

RISPOSTA. — La fissazione di un termine non sarebbe determinante ai fini di una rapida definizione, da parte delle amministrazioni, delle pratiche di rimborso delle spese di cura agli impiegati dello Stato che hanno contratto infermità dipendenti da causa di servizio. Tali pratiche richiedono spesso accertamenti ed adempimenti complessi che non sono attuabili entro un termine prestabilito che, per altro, presenterebbe scarsa utilità pratica per il suo carattere necessariamente ordinatorio.

Si fa presente, altresì, che al fine di favorire il disbrigo delle trattazioni relative al rimborso delle spese predette l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 5 luglio 1965 già prevede la possibilità, per le amministrazioni interessate, di stipulare apposite convenzioni con l'ENPAS perché questo provveda direttamente alla liquidazione ed al pagamento agli assistiti anche delle maggiori spese che fanno carico alle amministrazioni stesse, salvo il dovuto rimborso.

Il Ministro: BERTINELLI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ricorrano gli estremi per annullare il concorso già svolto, relativo ad un posto di tappezziere di prima categoria di cui al bando di concorso a 63 posti di operaio dello Stato di prima categoria nel ruolo di operai dell'amministrazione della difesa (*Gazzetta ufficiale* del 20 luglio 1964, n. 176), dato che detto concorso è stato espletato non tenendo presenti le norme che stabiliscono la contemporaneità delle prove.

Per esaminare 32 concorrenti alla qualifica di tappezziere gli esaminatori in dispregio a dette norme, li hanno divisi in due gruppi di 16 ciascuno, esaminandoli in giorni diversi.

È chiaro che, essendo uguale il lavoro da eseguire, sono stati agevolati notevolmente i candidati esaminati il secondo giorno.

(22018)

RISPOSTA. — L'esperimento pratico stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso per operaio della difesa con qualifica di mestiere di tappezziere è stato effettuato in due giorni consecutivi (8 e 9 marzo 1966) in quanto i banchi di lavoro a disposizione non consentivano di far eseguire la prova contemporaneamente a tutti i 38 candidati ammessi.

Tale procedura, riscontrata legittima anche dalla Corte dei conti che ha registrato il decreto di graduatoria di merito e di nomina del vincitore, non sembra abbia potuto determinare una situazione di vantaggio nei confronti dei candidati chiamati a sostenere l'esperimento il secondo giorno. L'esecuzione della prova, infatti, richiedeva una specifica capacità tecnica che non poteva essere acquisita tra il primo e il secondo giorno di esame. Ciò è anche dimostrato dal fatto che nessuno dei candidati esaminati il secondo giorno ha ottenuto un punteggio superiore a quello riportato dal vincitore del concorso, che è stato esaminato il primo giorno.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui il consiglio di amministrazione del personale civile del Ministero sia formato da 31 membri di cui 19 militari e 13 funzionari civili.

A quali criteri discriminatori si sia uniformato per tale formazione irriguardosa nei confronti dei civili che devono subire il predominio numerico nella gestione dell'amministrazione di ben 29.048 impiegati, se ritenga che detta eccessiva prevalenza degli amministratori militari sia dannosa per la conduzione di un così gran numero di personale civile che ha diversa responsabilità, diverso lavoro e interessi talvolta contrastanti con quelli dei militari. (22201)

RISPOSTA. — La composizione del consiglio di amministrazione del personale civile della difesa è prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1961, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, il quale stabilisce che detto organo è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato delegato e composto: dal segretario generale o, in caso di assenza, dal capo del suo ufficio; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate; dagli ufficiali o impiegati che hanno l'effettiva direzione delle direzioni generali e degli uffici centrali; da due rappresentanti del personale.

La suddetta norma si adegua a quella generale che prevede la composizione del consiglio di amministrazione per le varie amministrazioni statali (articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ALINI, CERAVOLO, NALDINI, PIGNI E RAIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che l'ENEL, con la stipulazione dell'accordo sindacale del 18 dicembre 1963 si era impegnata ad eliminare completamente entro il 1968 gli appalti nei lavori di esercizio elettrico; che la mancata assunzione in proprio dei lavori di esercizio da parte dell'ENEL ha portato ad un aumento del fenomeno degli appalti — se i ministri succitati intendano tempestivamente intervenire sull'ENEL per bloccare la massiccia ondata di licenziamenti che minaccia

di colpire i 15 mila dipendenti delle ditte appaltatrici, creando nuove drammatiche situazioni nei livelli di occupazione. (20638)

RISPOSTA. — Si premette che l'accordo sindacale 18 dicembre 1963, stipulato fra l'ENEL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori — col quale l'ENEL si è impegnato a porre termine, entro il 31 dicembre 1968, al regime degli appalti e dei contratti d'opera per una serie di lavori specificati in apposito elenco, con il graduale assorbimento nel proprio organico dei lavoratori ad essi addetti — costituisce un regolamento contrattuale privato la cui applicazione è sottratta ai poteri di intervento di questo Ministero.

Risulta, comunque, che gli impegni anzidetti sono in corso di attuazione, in quanto l'ENEL, con l'assunzione in gestione diretta di taluni lavori, ha già occupato alle proprie dipendenze oltre 7.200 unità lavorative prescelte tra i diretti esecutori dei vari contratti d'opera e tra i dipendenti da imprese appaltatrici, mentre conta di assumerne altre 2.000 unità circa entro il 31 dicembre 1968.

Per quanto concerne, infine, i lavoratori per i quali non sussiste la possibilità di essere iscritti negli organici dell'ENEL, in quanto sprovvisti dei requisiti di età, di anzianità e di servizio previsti dal citato accordo, essi potranno continuare, almeno in parte, a trovare idonea sistemazione nella esecuzione di lavori per i quali permane il sistema degli appalti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

ALPINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto sia la pratica per l'adeguamento delle pensioni degli ufficiali giudiziari ed aiutanti, considerando che la commissione di studio, nominata per l'esame del bilancio tecnico della relativa Cassa, ha concluso i suoi lavori fin dal maggio del 1966 con notevole anticipo sul termine stabilito e pervenendo a risultati concreti e soddisfacenti. (20057)

RISPOSTA. — L'adeguamento delle pensioni degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari forma oggetto di uno schema di provvedimento, elaborato in relazione alle conclusioni alle quali è pervenuta l'apposita commissione di studio a suo tempo istituita.

Per altro, atteso che in base all'indicato schema di provvedimento una parte degli one-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

ri viene posta a carico dello Stato a decorrere dall'anno 1968, si fa presente che l'ulteriore corso dell'iniziativa è legato alla soluzione di un problema tecnico per la copertura di tale spesa.

Il Ministro: COLOMBO.

AMATUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, della marina mercantile, del tesoro e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per le quali, fino ad oggi, non sono state emanate le norme relative alla misura e modalità di concessione delle tariffe di favore per il trasporto non solo dei materiali e dei macchinari occorrenti per l'ammodernamento delle aziende, ma, anche, per quello delle materie prime e dei semilavorati, necessari ai cicli di lavorazione e di trasformazione industriale, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 (articolo 15) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1958; per sapere se siano a conoscenza del grave disagio e del pregiudizio che tale ritardo ha provocato e provoca tuttora alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale, in quanto la mancanza di tale legale adempimento, costituisce un notevole ostacolo allo sviluppo industriale del Mezzogiorno. (19504)

RISPOSTA. — I provvedimenti concernenti le facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi interessanti le aziende industriali del Mezzogiorno, previsti dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono in corso di avanzata definizione.

Per quanto riguarda, in particolare, le riduzioni tariffarie dei trasporti marittimi, si rende noto che i relativi decreti, già firmati dal ministro della marina mercantile, dal ministro del tesoro e dallo scrivente, sono attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per quanto concerne, le riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari, i relativi provvedimenti, già predisposti, sono stati sottoposti dall'amministrazione dei trasporti all'esame degli organismi comunitari competenti a dare al riguardo il preventivo assenso, a norma dell'articolo 80 del Trattato di Roma, istitutivo del MEC, e dell'articolo 70 del Trattato di Parigi, istitutivo della CECA.

Si fa presente, che per la elaborazione dei suddetti provvedimenti le amministrazioni in-

teressate hanno dovuto affrontare e superare difficoltà d'ordine generale e tecnico, che hanno richiesto una nutrita serie di incontri e che, in definitiva, hanno ritardato, nonostante ogni buon volere, l'iter dei provvedimenti medesimi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

AMATUCCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stato compreso nel piano di sviluppo turistico la zona del Partenope della quale fanno parte i comuni di Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala, Pietrastornina, Rocca-bascerano, San Martino Valle Gaudina e Cervinara (Avellino).

Per sapere se ritengano opportuno inserire il Partenio nel piano di sviluppo turistico della Cassa per il mezzogiorno in considerazione del fatto che nella detta zona trovasi il celebre santuario di Montevergine che, per diversi mesi dell'anno, viene visitato da una enorme massa di pellegrini e di turisti. (20912)

RISPOSTA. — Da notizie fornite dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord risulta che tra le località segnalate dall'interrogante fanno parte del comprensorio di sviluppo turistico denominato Il Terminio solo i comuni di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, secondo la delimitazione operata dal primo piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

La individuazione dei vari comprensori di sviluppo turistico è stata effettuata sulla base di dettagliate proposte formulate dall'apposita commissione all'articolo 30 della predetta legge n. 717.

Le indagini e gli studi a tal fine eseguiti — sulla base di direttive impartite dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno — sono stati rivolti ad individuare ambiti territoriali sufficientemente omogenei, nei quali l'intervento pubblico possa conseguire con una intensa, organica e concentrata azione, un rapido e durevole sviluppo turistico nel contesto economico locale.

Una eccessiva dilatazione dei comprensori turistici, tale da ricomprendere località prive dei necessari requisiti avrebbe determinato, sul piano della incentivazione, una minore incisività ed efficacia delle provvidenze previste dalla legge.

Si fa rilevare, per altro, che i territori non inclusi nei comprensori di sviluppo turistico, potranno ugualmente beneficiare dei mutui a tasso agevolato che la legge n. 717 (articolo 7, secondo comma e articolo 8) prevede per iniziative alberghiere ovunque ubicate nel meridione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le sue determinazioni a seguito dei numerosi esposti pervenutigli da parte di singoli cittadini contribuenti e di pubbliche associazioni di Sala Consilina (Napoli) contro l'operato del locale procuratore delle imposte, signor Frigino, al quale viene tra l'altro addebitato di essere maggiormente compiacente nei confronti dei più grossi redditi della zona e di inferire, invece, verso contribuenti di condizione economica assai più modesta. (19806)

RISPOSTA. — Dalle indagini espletate dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Napoli in ordine a quanto sopra, è risultato che nessun addebito può essere mosso a carico del procuratore Vincenzo Frigino, reggente l'ufficio distrettuale imposte dirette di Sala Consilina.

In particolare, non è risultato che il funzionario operi non eque tassazioni, dirette a colpire eccessivamente alcuni contribuenti ed a favorirne altri.

Nella circostanza, è stata presa in esame anche la situazione degli altri elementi in servizio presso l'ufficio di Sala Consilina, procedendo all'avvicendamento di alcuni di essi (primo archivista Rodolfo Citro ed archivist Giuseppe Franza).

Il Ministro: PRETI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali la SET non ha dato neppure riscontro alla domanda di assunzione presentata in data 20 settembre 1965 dal giovane Signorile Libero, da Salerno, figlio di invalido di guerra.

E ciò mentre risulta che la stessa SET procede periodicamente ad assunzioni di nuovo personale, previo corso di qualificazione per gli aspiranti all'assunzione. (21796)

RISPOSTA. — Secondo notizie fornite dall'IRI, si precisa quanto segue.

La selezione dei candidati ai corsi di preparazione telefonica, presso la sede di Salerno, è stata limitata, stante anche il grande numero di domande e l'esiguità dei posti disponibili, agli aspiranti provenienti da corsi scolastici ad indirizzo industriale, in possesso, cioè, di una preparazione scolastica, comprensiva di nozioni di elettrotecnica e, come tale, più confacente alle esigenze del servizio telefonico.

Eccezioni al criterio suddetto sono state previste relativamente ad elementi in possesso di un titolo preferenziale per l'assunzione a norma di legge (profughi, orfani di guerra, invalidi, ecc.), o per i quali sia previsto un criterio di preferenza a norma di contratto (figli di ex dipendenti).

Poichè il signor Signorile non è risultato in possesso dell'idoneo titolo di studio, avendo conseguito la licenza di scuola media, non si è potuta accogliere la sua domanda di ammissione ai corsi di preparazione telefonica.

Nè, d'altra parte l'interessato risulta essere in possesso di un titolo preferenziale previsto a norma di legge per il collocamento obbligatorio, in quanto la qualifica di figlio di invalido di guerra (che tra l'altro non è stata specificata dal Signorile nella predetta domanda) non è, di per sè, titolo preferenziale per l'assunzione, essendo invece necessario il conseguimento, a tali effetti, della equiparazione alla qualifica di orfano di guerra, a norma dell'articolo 1, legge 13 marzo 1958, n. 365.

Il Ministro: BO.

AMODIO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e della marina mercantile.* — Per conoscere se siano state adeguatamente considerate — nell'emanazione delle disposizioni ministeriali del 3 maggio relative alla liberazione all'importazione dei prodotti originari e provenienti dai paesi dell'est — le gravi conseguenze dovute alla inclusione della voce doganale 03/01 relativa a pesci freschi (vivi e morti) refrigerati e congelati, laddove è notorio che l'armamento peschereccio ha gestioni precarie e fallimentari soprattutto a causa della competitività delle importazioni ittiche

provenienti da paesi a bassi salari od a commercio di Stato.

L'interrogante chiede inoltre come l'attuale provvedimento si concili con la precedente assennata contenutezza nell'accordare licenza in extra contingenti ittici dai paesi dell'est, con la istituzione dei prezzi minimi per i molluschi che ha riconosciuto lo stato di disagio del settore armatoriale peschereccio, con il mancato allineamento nei confronti degli altri paesi della CEE i quali, a differenza dell'Italia, non hanno liberalizzato completamente i prodotti della pesca, nonostante abbiano una più solida economia di settore.

Per questi motivi l'interrogante chiede che venga considerata l'opportunità di revocare il provvedimento di liberazione dei prodotti ittici che è certamente destinato a determinare le più serie conseguenze di mercato e conseguente ulteriore disagio nell'armamento peschereccio nazionale, o — quanto meno — di istituire misure cautelari adeguate tali da provocare un temperamento al provvedimento in parola. (22096)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha tenuto nel debito conto le difficoltà in cui si dibatte il nostro armamento peschereccio e non ha, pertanto, esteso ai prodotti ittici, citati nell'interrogazione, le misure di liberazione all'importazione dai paesi dell'est Europa.

Infatti, come si può rilevare dalla lista allegata alla circolare di questo Ministero n. A/108110 del 24 aprile 1967, la liberazione delle importazioni è stata limitata, per quanto concerne la voce doganale 03.01 (pesce fresco, refrigerato e congelato), alla sola sotto voce C che riguarda fegati, uova e lattime di pesce.

La voce doganale 03.03 (molluschi) non figura affatto nella lista di cui sopra e, quindi, anche l'importazione di tale prodotto resta vincolata al rilascio della licenza ministeriale.

Il Ministro del commercio con l'estero: TOLLOY.

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se la circolare ministeriale applicativa del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237 che stabilisce il termine del 6 gennaio 1966 per l'applicazione delle norme contenute nei testi unici approvati con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni nei confronti dei giovani già chiamati alla leva o alle armi alla data del

decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, debba considerarsi in contrasto con quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 155 del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, il quale non stabilisce alcun termine alla sua applicabilità, e che quindi esso violi l'articolo 52 della Costituzione che riserva esclusivamente alla legge la disciplina della leva militare. (21606)

RISPOSTA. — L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, stabilisce nel primo comma che le disposizioni contenute nel decreto trovino applicazione a decorrere dalla chiamata alla leva e dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alla leva o alle armi nell'anno di entrata in vigore del decreto stesso (20 maggio 1964).

Il secondo comma del citato articolo 155 dispone poi, in correlazione con quanto sancito nel primo comma, che nei confronti dei giovani già chiamati alla leva o alle armi si applicano le norme precedentemente in vigore.

Poichè, ai sensi del citato primo comma, la classe successiva a quella presentatasi nel 1964 è stata quella del 1946, la cui chiamata ha avuto inizio il 7 gennaio 1966, la circolare ministeriale applicativa del menzionato decreto n. 237 ha chiarito in piena aderenza alla norma di legge, che le disposizioni in materia di eventuale congedo anticipato precedentemente in vigore potevano essere invocate dai giovani, già chiamati alla leva e alle armi, fino al 6 gennaio 1966.

Il Ministro: TREMELLONI.

ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda revocare l'anacronistica disposizione, tuttora vigente, di cui al decreto dell'allora ministro della guerra del 9 giugno 1936 (pubblicata nel *Giornale militare* n. 448) col quale è fatto obbligo ai magistrati ed ai cancellieri dei tribunali militari di indossare, in udienza, in luogo della toga, la grande uniforme militare.

Ciò, a parere dell'interrogante, è assurdo in quanto è stato ampiamente affermato, in risposta ad analoghe interrogazioni, che magistrati e cancellieri dei tribunali militari sono funzionari civili dello Stato.

Questo concetto, del resto, trova perfino un riscontro ufficiale nella stessa recente legge-

delega per il personale civile dal Ministero della difesa che istituisce il ruolo delle carriere direttive e esecutive dei cancellieri militari, stabilendone gli organici. Aggiungasi che la disposizione ancora in vigore dal 1936 oltre a porre un obbligo materiale ed un onere finanziario non indifferente per detto personale (le divise e tutto il resto sono a carico degli interessati, ne trasforma *de iure* nei giorni in cui i soggetti sono obbligati ad indossare l'uniforme, il loro *status* di dipendenti della pubblica amministrazione. (21862)

RISPOSTA. — Premesso che i magistrati ed i cancellieri militari hanno sempre indossato in udienza l'uniforme militare, fatta eccezione per il periodo compreso tra il 1923 (anno in cui fu sciolto il corpo militare della giustizia militare) ed il 1936 (anno in cui fu costituito il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare), si precisa che la disposizione citata dall'interrogante venne emanata ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del r. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, che attribuì all'allora ministro per la guerra la facoltà di modificare, con proprio decreto, le norme vigenti sull'uso della toga in udienza da parte dei personali predetti.

Non sembra che tale disposizione possa ritenersi anacronistica ed assurda in rapporto alla qualità di funzionari civili rivestita dai magistrati e cancellieri in parola, essendo nota la particolare posizione degli stessi i quali, pur essendo dipendenti civili, sono soggetti, per effetto delle norme sull'ordinamento della giustizia militare, a taluni obblighi propri dei dipendenti militari.

E' vero che ciò implica per gli interessati l'onere connesso all'acquisto della divisa, ma è da considerare al riguardo che anche l'acquisto della toga comporterebbe una spesa non indifferente e che, d'altra parte, i magistrati e cancellieri militari avrebbero comunque l'obbligo di essere provvisti dell'uniforme militare, ai pari di tutti gli altri ufficiali in congedo dell'esercito (articolo 26 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397).

Per quanto precede, spiace di dover comunicare all'interrogante che allo stato non sembra ricorrano motivi per portare innovazioni in materia.

Il Ministro: TREMELLONI.

BASILE GIUSEPPE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano allo studio provvedimenti intesi a migliorare le pensioni degli ufficiali giudi-

ziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, il cui trattamento di quiescenza è rimasto fermo alle misure fissate dalla legge 12 agosto 1962, n. 353, con effetto dal 1° gennaio 1960.

Detto personale, da tempo equiparato agli impiegati civili dello Stato, ha di recente ottenuto il conglobamento di talune indennità nello stipendio ed attende di ricevere il beneficio sul trattamento pensionistico. (20939)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20057, del deputato Alpino, pubblicata a pag. 9826).

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che con legge 14 luglio 1965, n. 901, è stata deliberata la trasformazione degli enti di riforma agraria in enti di sviluppo, e che nella legge 14 febbraio 1966, n. 257, è prevista una nuova composizione dei consigli di amministrazione degli stessi che tenga conto dei nuovi compiti, dando alle categorie e ai sindacati una rappresentanza nei predetti consigli; considerato che la citata legge n. 257 del 1966 prevedeva un termine di due mesi per la nomina dei nuovi consigli di amministrazione; considerato che quasi tutti gli anzidetti consigli di amministrazione sono scaduti anche per fine del mandato — quali siano i criteri in base ai quali saranno nominati i presidenti degli enti di sviluppo e saranno prescelti i rappresentanti delle diverse categorie interessate, nonché di conoscere quali siano gli ostacoli che si frappongono ad una rapida decisione sulla nomina dei consigli di amministrazione in considerazione del fatto che le segnalazioni da parte degli enti interessati sono state già presentate da tempo. (19240)

RISPOSTA. — In merito alle domande di oggetto si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito dal Governo nella seduta del 29 maggio 1967 della Camera dei deputati, in sede di risposta ad analoghe interrogazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

BO, LENTI, BIANCANI E SPAGNOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — in relazione alla situazione della ex società mutua di assicurazione « Mutualità agraria » con sede

in Torino, posta in liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962 — gli interventi operati dal Governo sia per la sollecita definizione delle operazioni di liquidazione, sia per garantire la partecipazione di una rappresentanza dei soci contadini creditori alle operazioni stesse, come da impegno assunto in sede di risposta all'interrogazione n. 5164, (allegato al resoconto delle sedute del 6 aprile 1964).

Per sapere se e come si intenda garantire, innanzitutto, la sollecita liquidazione della somma di 70 milioni ancora spettante ai contadini-soci assicurati per i danni della grandine.

Ciò si rende particolarmente urgente sia in relazione al fatto che essi stanno attendendo le loro legittime spettanze ormai da cinque anni, sia in relazione al fatto che essi — a norma di legge — hanno il diritto di essere considerati « creditori privilegiati » ed ogni ulteriore ritardo — oltre che menomazione di un diritto — potrebbe significare danno irreparabile alla stabilità delle numerose aziende contadine interessate. (22087)

RISPOSTA. — La gestione liquidatoria della società di assicurazioni Mutualità agraria, con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, trovatisi attualmente nella fase conclusiva della relativa procedura essendosi già provveduto al realizzo delle attività immobiliari della società.

Per poter procedere alla chiusura finale occorre che il commissario liquidatore, definite le pendenze proprie della gestione, proceda al realizzo delle restanti attività mobiliari, in parte ancora vincolate e determini l'ammontare dell'attivo da ripartire agli assicurati privilegiati e agli aventi diritto, in base al definitivo piano di riparto da sottoporsi alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Si fa inoltre presente che a norma dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è stato costituito, con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1965, il comitato di sorveglianza, che comprende, tra i propri componenti, anche un rappresentante dei soci creditori.

In attesa che siano definite le operazioni anzidette, questo ministero, venendo incontro alle esigenze dei creditori privilegiati, ha autorizzato su richiesta del commissario liqui-

datore, una ulteriore distribuzione parziale, nella misura del 40 per cento, dei residui crediti vantati dagli assicurati per indennizzi conseguenti a danni verificatisi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BONEA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato del fatto che il signor Dante Paciolla da Lecce ha ottenuto dalla giuria internazionale del XVI salone internazionale inventori di Bruxelles, la medaglia d'oro per la invenzione di una raccogliitrice di olive; per conoscere inoltre quali iniziative intenda prendere per accertarsi della funzionalità della macchina, della sua convenienza sul piano della riduzione dei costi di raccolta che si rifletterebbe su quelli della produzione dell'olio; ed in quale modo infine il Ministero potrebbe intervenire per rendere agevole la fabbricazione della raccogliitrice perchè possa inserirsi nella tecnica corrente del settore olivicolo, sottoposto dalla adozione dagli accordi agricoli comunitari, ad una impegnativa ricerca di riduzione dei costi alla produzione, al fine della sua stessa sopravvivenza, necessaria, per altro, all'equilibrio stabile della economia meridionale. (21270)

RISPOSTA. — Premesso che questo Ministero non può che compiacersi che al signor Dante Paciolla sia stata assegnata dalla giuria internazionale del XVI salone internazionale inventori di Bruxelles, la medaglia d'oro per l'invenzione di una macchina raccogliitrice di olive, si rammenta che il ministero, in applicazione dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, ha bandito, con decreto del 20 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 gennaio 1967, n. 1, un concorso nazionale, dotato di premi in denaro per un ammontare complessivo di 50 milioni di lire tra inventori di nuovi e più perfezionati mezzi ed attrezzature per la raccolta meccanica delle olive.

A detto concorso, il cui termine di scadenza è fissato al 30 giugno 1968, potrà partecipare anche il signor Paciolla, e la commissione giudicatrice — che a suo tempo sarà nominata — potrà prendere in considerazione eventuali prototipi presentati dallo stesso ed accertare se il loro impiego sia effettivamente suscettibile di determinare una sensibile riduzione del costo della raccolta delle olive.

Circa la richiesta di intervenire per rendere agevole la fabbricazione della macchina

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

raccogliatrice di olive, inventata dal signor Paciolla, si precisa che interventi del genere esulano dalla competenza del Ministero.

Il signor Paciolla, come hanno già fatto numerosi altri inventori di macchine similari, potrà, ove lo ritenga opportuno, prendere accordi con ditte meccaniche del ramo per la costruzione e la vendita della sua macchina raccogliatrice.

Il Ministro: RESTIVO.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per gli incalcolabili danni provocati all'agricoltura dalla eccezionale ondata di scirocco che per tre giorni si è abbattuta sulla fascia occidentale della Sicilia.

Gli agricoltori siciliani chiedono l'applicazione della legge per le calamità naturali e lo sgravio delle imposte e tasse in rapporto al danno subito. (21487)

RISPOSTA. — Il competente assessorato della Regione siciliana, all'uopo interessato, ha informato che ha in corso gli accertamenti dei danni causati all'agricoltura delle zone dell'isola colpite dall'avversità segnalata, riservandosi di inviare una definitiva e particolareggiata relazione in merito.

Non appena detta relazione sarà pervenuta, il Ministero esaminerà attentamente se ricorrano le condizioni per poter intervenire a favore delle aziende agricole danneggiate, con la concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Intanto, nei casi di perdite di prodotto di tale entità che ne sia risultato compromesso il bilancio aziendale, possono essere accordati dagli ispettorati agrari competenti per territorio, su domanda degli interessati, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso statale nel pagamento degli interessi, ai termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per gli scopi e con i criteri previsti dall'articolo 5 della citata legge n. 739 del 1960.

Al riguardo, si fa presente che agli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, le cui circoscrizioni sono state interessate dall'avversità segnalata, sono state assegnate, in base alle proposte del predetto assessorato, disponibilità, per quote di concorso statale negli interessi sugli accennati prestiti di esercizio, per complessive lire 402 milioni,

che consentono di effettuare operazioni creditizie per un volume di circa 12.060 milioni di lire.

Il Ministero delle finanze ha assicurato che, qualora a conclusione degli accertamenti già in corso risulterà che ne ricorrono le condizioni, non mancherà di adottare, in favore dei possessori di fondi rustici danneggiati, le provvidenze fiscali consentite dalla stessa legge n. 739 del 1960.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

BORGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del ministro della giustizia sulla raccomandazione n. 482, relativa ai privilegi ed alle immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro agenti, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa — su proposta della Commissione giuridica — ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione, in cui si raccomanda agli Stati membri di studiare i problemi dei privilegi ed immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro agenti relativamente ai danni causati alle persone ed ai beni. (20620)

RISPOSTA. — La raccomandazione n. 482 (1967) dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, relativa ai privilegi ed immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti, è stata oggetto di approfondito esame nel corso della 159ª riunione dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa svoltasi a Strasburgo dal 3 al 6 aprile 1967.

In tale sede, il Comitato dei ministri ha già preso le sue decisioni. Esso ha constatato che lo studio intrapreso dal Comitato europeo di cooperazione giuridica, cui si riferisce la raccomandazione stessa, ha già raggiunto uno stadio piuttosto avanzato. E, in base a tale constatazione, lo stesso Comitato dei ministri ha ritenuto che non sarebbe auspicabile limitare oggi il mandato, già conferito agli esperti, così come veniva proposto dal paragrafo 7 (a) della raccomandazione, e cioè concentrare lo studio sui problemi di responsabilità per danni causati dalle organizzazioni e dai loro agenti, lasciando da parte ogni questione attinente ai privilegi ed alle immunità « propriamente politiche ». Il Comitato dei ministri ha deciso, per altro, che esaminerà con favore, a

suo tempo, la domanda contenuta al paragrafo 7 (b) della raccomandazione concernente la trasmissione all'Assemblea del rapporto definitivo del comitato di cooperazione giuridica.

Il Governo italiano non ha preso, nè avrebbe potuto prendere in base alla raccomandazione n. 482, alcuna particolare iniziativa, e ciò in quanto, come risulta chiaramente dal testo stesso della raccomandazione, l'Assemblea consultiva non auspicava singole iniziative individuali di studio da parte degli Stati membri, ma si riferiva esclusivamente ad un nuovo mandato da conferirsi da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa al Comitato europeo di cooperazione giuridica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BOTTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga opportuno prescrivere, di intesa con gli altri dicasteri, che gli acquisti di rilevanti attrezzature disposti da parte degli enti pubblici, siano effettuati tramite licitazione privata od appalto concorso prescrivendo obbligatorio invito a partecipare all'offerta a tutela del prodotto nazionale, anche ai produttori italiani. (20591)

RISPOSTA. — Per quanto concerne gli enti pubblici, questi — anche se sottoposti in varie forme a vigilanza dello Stato — sono dotati di personalità giuridica propria e di un proprio ordinamento amministrativo-contabile.

Pertanto, detti enti sono tenuti a rispettare in materia contrattuale le disposizioni di tale ordinamento, a meno che lo stesso non recepisca in modo esplicito le disposizioni di contabilità generale dello Stato o ad esse faccia espressamente rinvio, nel qual caso sarebbero operanti queste ultime, per quanto applicabili.

Di conseguenza, allo stato, non è data facoltà di imporre prescrizioni in materia in difformità a quanto previsto dagli ordinamenti anzidetti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in attesa che la Cassa costruisca l'acquedotto dello Scalone, ritengano si debba considerare l'opportunità di accogliere la richiesta formulata dal consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) con deliberazione in data

3 dicembre 1966, n. 50, per la soluzione, sia pure temporanea, del problema idrico di detta località e della frazione Condojanni.

(19913)

RISPOSTA. — In effetti, all'approvvigionamento idrico del comune di Sant'Ilario dello Jonio e della sua frazione Condojanni, dovrebbe provvedersi mediante l'acquedotto dello Scalone la cui realizzazione, per altro, non risulta inclusa tra gli interventi da finanziare, a cura della Cassa per il mezzogiorno, nell'ambito del primo programma esecutivo (1966-67).

Per quanto attiene alla richiesta del comune, relativa alla costruzione di un acquedotto sussidiario alimentato dalle acque di pozzi già perforati, a cura del consorzio calabro jonico meridionale, nel subalveo della fiumara Portigliola, si fa presente che tecnici della Cassa per il mezzogiorno hanno, al riguardo, effettuato opportuni sopralluoghi.

In tale sede, tuttavia, non è stato possibile rilevare dati sufficienti per poter esprimere un giudizio sulla portata di detti pozzi, le cui prove di emungimento sono state eseguite durante l'inverno, quando le falde subalvee della zona sono in periodo di piena. Ulteriori prove di portata verranno effettuate nel periodo estivo, per acquistare tutti gli elementi per un obiettivo giudizio sulle concrete possibilità di utilizzazione di tali acque.

Basta inteso che, nel caso di giudizio positivo, l'approvazione del progetto esecutivo resterebbe, comunque, condizionata al reperimento dei fondi necessari che, come sopra detto, non sono stati previsti nel programma 1966/67.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno che venga immediatamente assicurata la transitabilità normale sulla strada statale 90-bis e sia nel contempo risolto, in via radicale, il problema della definitiva agibilità di detta strada che, per altro, riveste un grandissimo interesse per numerose regioni.

(19047)

RISPOSTA. — Nella primavera 1966, con l'apertura ufficiale al transito del tratto dal chilometro 27+400 al chilometro 45+030 (bivio per Montecalvo Irpino-Savignano Sca-

lo) l'intero percorso della strada statale n. 90-*bis* delle Puglie è stato reso agibile, con l'adozione, per altro, di adeguate cautele rese necessarie dalla eccezionale instabilità dei terreni attraversati.

Sono attualmente in pieno sviluppo lavori di ripristino del corpo stradale per un importo di lire 103 milioni e contemporaneamente, con i fondi per l'ordinaria manutenzione, si sta procedendo al ripristino dei piani stabili su tratto non interessato dai precitati lavori.

E' inoltre in corso di redazione una perizia per l'importo di lire 250 milioni con la quale si prevedono ulteriori sistemazioni delle pendici, drenaggi, risanamenti dei sottofondi, nonché tappeti di usura per la impermeabilizzazione di alcuni tratti. Allo stato attuale la strada è transitabile su tutta l'estesa.

Una completa sistemazione dell'arteria — stante la natura estremamente instabile dei terreni di giacitura, la mancanza di regolamentazione dei corsi d'acqua e l'inesistenza di qualsiasi forma di vegetazione — richiederebbe il coordinato intervento di più amministrazioni (ANAS, genio civile, agricoltura e foreste, ferrovie dello Stato) e comporterebbe un notevolissimo sforzo finanziario.

Premesso quanto sopra, va posto in rilievo che con la realizzazione dell'autostrada Napoli-Bari e con l'apertura al transito della variante di Ariano Irpino lungo la strada statale n. 90, il volume del traffico che potrà interessare la strada statale 90-*bis* si ridurrà notevolmente.

Il Ministro: MANCINI.

CARIOTA FERRARA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del tesoro.* — Per sapere per quali ragioni la direzione centrale de La Provvida — costituita con regio decreto 5 marzo 1925, n. 342 — va riducendo l'attività disponendo la chiusura dei negozi (pare 15 solo nella città di Napoli) e se ritengano di intervenire per un riesame della situazione, per i necessari provvedimenti in ottemperanza alla legge e in aderenza a quella che dovrebbe essere una politica di sviluppo di organismi a carattere economico sociale che contribuiscono anche a ridurre la sperequazione fra i prezzi di vendita alla produzione e quelli a consumo, nonché per le conseguenti responsabilità come quelle che concernono i gestori anche per l'obbligo assicurativo nei confronti di essi e dei loro dipendenti.

(21657)

RISPOSTA. — La soppressione della gestione viveri La Provvida è prevista nel disegno di legge delega per il riordinamento della azienda ferroviaria, già approvato dal Consiglio dei ministri e ora all'esame del Parlamento.

Tale provvedimento è stato deciso per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, per il sempre più scarso interesse del personale ferroviario per i servizi resi da La Provvida, non più rispondenti alle sue finalità istitutive; in secondo luogo, per il grave squilibrio economico della gestione, che si riflette pesantemente sul bilancio dell'amministrazione ferroviaria, considerato che i *deficit* cumulati in questi ultimi anni ammontano a oltre 1.000 milioni.

Nell'attesa che il Parlamento decida circa la proposta di che trattasi, la direzione generale delle ferrovie dello Stato — di cui « La Provvida » costituisce uno dei servizi — sta realizzando un'azione di risanamento economico e di ridimensionamento strutturale della gestione che ha lo scopo di contenere il più possibile l'onere delle perdite globali de La Provvida e che viene attuata mediante la graduale chiusura di quei negozi i cui risultati economici risultano fortemente deficitari.

Per quanto riguarda, infine, la questione degli obblighi assicurativi, si fa presente che i gestori dei negozi Provvida non sono dipendenti delle ferrovie dello Stato, bensì appaltatori di un servizio ferroviario, giusta le disposizioni a suo tempo emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato. In conseguenza di ciò, non incombe alle ferrovie dello Stato alcun obbligo in campo assicurativo nei confronti dei gestori stessi.

Parimenti, e proprio per la loro condizione di appaltatori, i rapporti tra i gestori in parola e i loro eventuali dipendenti sono sottratti a qualsiasi intervento e responsabilità dell'amministrazione ferroviaria.

Il Ministro dei trasporti dell'aviazione civile: SCALFARO.

CASSANDRO. — *Al Ministro dei trasporti e aviazione civile, del tesoro e della marina mercantile, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717, le riduzioni delle tariffe dei trasporti ferroviari e marittimi, di

cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 1947, n. 1958, secondo comma, ratificata dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, sono state estese, oltre che al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende, anche al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e di trasformazione industriale; che il quarto comma del succitato articolo 15, statuisce che le misure e le modalità di concessione delle tariffe di favore, devono essere fissate in seguito con decreto del Ministro dei trasporti e l'aviazione civile ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord e con il Ministro del tesoro — da emanarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e che la legge 26 giugno 1956, n. 717, è entrata in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 30 giugno 1965, n. 159 — perchè a tutt'oggi tali norme di attuazione non siano state ancora emanate. (19785)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 19504, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 9827).

CASSANDRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, in considerazione dell'accresciuto traffico aereo tra Roma e Bari e con la istituzione di nuovi servizi tra Bari e Napoli e Bari e Catania, si ritenga opportuno prendere in esame la possibilità di istituire una linea di servizio aereo diretto tra Bari e Milano allo scopo di venire incontro alle numerose richieste degli operatori economici ed agevolare i rapporti, divenuti sempre più intensi, tra la capitale lombarda e la Puglia. (20946)

RISPOSTA. — I problemi connessi alla istituzione di collegamenti aerei diretti tra Bari e Milano sono stati tenuti sempre in particolare considerazione. Invero, a seguito di sollecitazioni da parte di enti locali, fin dal 1962, fu introdotto in via sperimentale — durante la Fiera del Levante — un servizio aereo giornaliero Milano-Bari e viceversa. Le medie a volo registrate non andarono oltre i venti passeggeri nel 1962 ed i ventiquattro nel 1963.

L'esperimento fu ripetuto nel 1964 per un periodo più ampio e cioè da giugno ad otto-

bre con la esclusione del mese di agosto, mese notoriamente statico per il traffico degli affari. I risultati furono ancora inferiori in quanto la media a volo registrata in tale periodo fu di 17 passeggeri.

A seguito di ciò, per contemperare le esigenze prospettate con la possibilità di mantenere un collegamento aereo di dubbia utilità, si ritenne di sostituire al servizio diretto Milano-Bari un terzo servizio giornaliero Roma-Bari in coincidenza, in ambo i sensi, a Fiumicino, con i voli per e da Milano.

I risultati ottenuti (media di ventotto passeggeri a volo) hanno confermato una maggior rispondenza di tale soluzione alle esigenze del traffico.

E' ovvio che non appena la consistenza del traffico fra Bari e Milano raggiungerà coefficienti di maggiore entità, sarà possibile programmare il servizio diretto richiesto.

Il Ministro: SCALFARO.

CAVALLARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'epoca entro la quale potranno essere conferite tutte le promozioni risultanti dal riordinamento degli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Considerato che detti nuovi organici sono stati approvati con decorrenza dal 30 gennaio 1966 e rilevato che fra i criteri direttivi stabiliti dalla legge 9 ottobre 1964, n. 1058, era quello del sollecito completamento degli organici tanto che l'articolo 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 ha ridotto le anzianità previste per gli scrutini e l'ammissione agli esami di concorso, l'interrogante auspica che le anzidette disposizioni di legge, entrate in vigore da oltre un anno, possano avere sollecita ed integrale applicazione. (21426)

RISPOSTA. — Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili della difesa, si è reso necessario attendere a numerosi e complessi adempimenti.

Si può comunque assicurare l'interrogante che le promozioni derivanti dal suddetto riordinamento sono state in gran parte già effettuate.

Il Ministro: TREMELLONI.

CERUTI CARLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso:

a) che circa la metà dei piselli in scatola venduti in Italia sono ottenuti con piselli secchi reidratati;

b) che attualmente è sufficiente l'indicazione sull'etichetta « piselli reidratati » anche in caratteri piccolissimi tali da passare inosservata;

c) che il pisello reidratato è prodotto con pisello secco importato con grave nocumento della nostra agricoltura e della bilancia dei pagamenti;

d) si vuol sapere quali provvedimenti i ministri intendano adottare per eliminare, o in via subordinata attenuare, i danni provocati alla nostra produzione da quanto sopra specificato.

Ed infine l'interrogante chiede se si reputi opportuno obbligare che, oltre all'indicazione di « piselli reidratati », venga apposta (usando il corpo tipografico minimo del 10) sull'etichetta della confezione la dicitura « prodotto confezionato con piselli secchi ». (21258)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza della situazione prospettata ed ha provveduto, già da tempo, ad intensificare l'azione di controllo nel particolare settore, al fine di evitare che operatori poco scrupolosi immettano in commercio piselli secchi rigenerati e inscatolati, con denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla effettiva qualità del prodotto.

Si può affermare che, a seguito dell'azione intrapresa dal Ministero, su quasi tutte le confezioni contenenti piselli secchi rigenerati figurano, in maniera evidente, le dizioni « reidratati » o « rigenerati ».

Per altro, al fine di disciplinare in modo definitivo il commercio dei piselli rigenerati, si è posto allo studio un provvedimento che prevede, tra l'altro, l'obbligo di riportare sull'etichetta delle confezioni l'indicazione di piselli essiccati o rigenerati, in caratteri ben visibili e in ogni caso, di corpo tipografico non inferiore a quello di ogni altra indicazione apposta sulle confezioni stesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

CERVONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se creda opportuno accogliere gli unanimi voti della popolazione di Cisterna (Latina) perché sia concesso a que-

sto martoriato centro la medaglia d'oro al valor militare.

L'interrogante fa presente che Cisterna durante l'ultima guerra fu la Cassino del fronte di Anzio con oltre 400 morti e il 97,30 per cento di distruzioni e che la vita del popolo cisternese, nelle dure giornate di guerra, fu tutto un atto di eroismo. (21634)

RISPOSTA. — La proposta di concessione di una decorazione al valor militare a favore del comune di Cisterna venne formulata dal comandante della zona militare di Roma il 19 novembre 1957 mentre, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il termine per la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare era scaduto il 12 marzo 1946.

Ciò stante, spiace di dover comunicare che manca la possibilità di accogliere la proposta anzidetta, non rientrando nei poteri discrezionali dell'amministrazione la facoltà di derogare al termine perentorio fissato dal citato decreto legislativo.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

CROCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere lo stato delle trattative in atto per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli addetti ai servizi di appalto dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, venuto a scadere il 31 ottobre 1966 per disdetta da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

Poiché i lavoratori medesimi hanno iniziato un'azione di protesta, che si è già concretata in 12 giorni di agitazione e non si intravede da parte dei datori di lavoro alcuna intenzione di venire incontro alle rivendicazioni prospettate dalle organizzazioni sindacali competenti, si chiede al ministro se egli non ritenga doveroso intervenire direttamente per imporre alle ditte appaltatrici il rispetto integrale delle norme dettate dalle leggi n. 1369 e n. 1192 le quali esigono parità effettiva di condizioni di lavoro con quelle dei lavoratori delle stesse qualifiche degli enti appaltanti.

Per conoscere, infine, se si ritenga fin da ora opportuno, anzi necessario, in attesa che si attui la riforma dell'azienda ferroviaria, ancora probabilmente lontana: che l'azienda ferroviaria ponga come condizione inderogabile per la concessione e per il rinnovo degli appalti il rispetto assoluto del principio della parità effettiva di trattamento o, in difetto,

si predisponga ad assumere direttamente i servizi appaltati o da appaltare, considerato che, in definitiva, il vero datore di lavoro nei confronti dei lavoratori interessati, esplicitanti le loro mansioni gomito a gomito coi dipendenti delle ferrovie, è e deve considerarsi lo Stato, la cui responsabilità effettiva e morale non può essere elusa dietro lo schermo, talvolta di comodo, delle ditte appaltatrici. (22064)

RISPOSTA. — Premesso che in omaggio al principio dell'autonomia contrattuale delle parti - datori di lavoro e lavoratori - è opportuno restare estranei alle trattative concernenti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto della azienda autonoma delle ferrovie, si fa presente che attualmente le trattative medesime hanno subito una battuta di arresto, a causa dello stato di intransigenza in cui si sono poste entrambe le parti interessate.

Uguualmente, non si pone il problema di particolari interventi da svolgere nell'ambito degli appalti affidati, al fine di attuare quella parità di trattamento in favore dei lavoratori invocata dall'interrogante, in quanto in sede di concessione o di rinnovo degli appalti stessi vengono già rispettate le norme di legge (legge n. 1369 del 1960, decreto del Presidente della Repubblica n. 1192 del 1961, legge n. 45 del 1963 e decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1965) che disciplinano detta materia.

Il Ministro: SCALFARO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla scelta, nella composizione della giunta della camera di commercio di Perugia, di membri al di fuori delle terne richieste ai sindacati provinciali. (21544)

RISPOSTA. — In occasione della ricostituzione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, la prefettura ha ritenuto, pur non essendo prescritto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, di interpellare anche le organizzazioni sindacali di categoria, invitandole a segnalare i nominativi di persone ritenute idonee per la eventuale nomina a membri di quella giunta camerale. In particolare, per quanto concerne il membro da scegliersi fra i lavoratori, la prefettura ha fatto presente alle organizzazioni sindacali interessate che la

scelta del rappresentante dei lavoratori in seno all'organo camerale doveva ricadere su persona che, oltre ad appartenere effettivamente alla categoria da rappresentare, si trovasse nella posizione di prestatore d'opera dipendente, manuale o intellettuale.

Non trovandosi le persone segnalate dalle organizzazioni dei lavoratori nelle condizioni richieste, la prefettura, anche al fine di assicurare una opportuna rappresentanza degli interessi economici dei maggiori centri della provincia, nominava quale rappresentante dei lavoratori in seno alla giunta camerale, il signor Dante Piccioni, impiegato presso il comune di Foligno.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sollecitare la concessione dei contributi alle cantine sociali che hanno costituito gli ammassi volontari delle uve nella vendemmia del 1966, contributo che di consueto è stato elargito agli enti stessi negli anni precedenti sotto forma di partecipazione al pagamento degli interessi sulle somme mutate per corrispondere anticipazioni ai conferenti.

Sono ormai trascorsi oltre 6 mesi dall'inizio della vendemmia della campagna 1966 e le cantine sociali hanno fatto calcolo sulla erogazione dei contributi, tanto più che i servizi bancari, in molte zone viticole italiane, hanno preso la consuetudine di aprire i crediti alle cantine per la corresponsione delle anticipazioni, soltanto dopo la emanazione del decreto di ripartizione dei contributi.

Il settore vinicolo sta attraversando una seria crisi accentuata dai recenti episodi di propaganda antivinicola ed è assolutamente necessario che venga rassicurato anche con la pronta emanazione del decreto di ripartizione dei contributi agli ammassi delle uve.

Il ritardo di questa ripartizione non si riesce a comprendere e giustificare in quanto già superata per il settore caseario a favore del « grana » e le direttive dei comitati regionali per la programmazione non si ritiene possano interferire su queste norme e direttive. (21107)

RISPOSTA. — Il decreto concernente la concessione del contributo dello Stato per l'ammasso volontario di uve e mosti di produzione 1966 è stato già predisposto ed è attualmente all'esame della Corte dei conti per la registrazione.

Con tale decreto, che prevede la spesa complessiva di un miliardo di lire (e cioè 200 milioni di lire in più rispetto allo scorso anno), il contributo non viene dato negli interessi sui prestiti contratti per poter corrispondere acconti ai conferenti, bensì nelle spese di gestione, nel limite massimo del 10 per cento. Tale innovazione semplifica la documentazione e la procedura degli accertamenti di ufficio, consentendo, così, una più sollecita liquidazione del contributo stesso alle cantine sociali e agli enti beneficiari.

Il Ministro: RESTIVO.

DE ZAN E GITTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando e in quale misura verranno erogati gli indennizzi, da lungo tempo attesi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 in favore di coloro che furono colpiti da persecuzioni naziste. (21710)

RISPOSTA. — La legge 6 agosto 1966, n. 646, ha riaperto i termini per la presentazione e completamento della documentazione richiesta a corredo delle domande di indennizzo avanzate dai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

In conseguenza, soltanto dopo la chiusura del nuovo termine, verificatasi il 22 novembre 1966, l'apposita commissione (costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043) ha potuto iniziare il lavoro conclusivo delle domande completamente documentate.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 2 della ricordata legge 6 agosto 1966 ha prorogato fino ad un anno dalla data della sua pubblicazione (avvenuta il 22 agosto 1966) i termini per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte.

Si aggiunge che l'attribuzione dell'indennizzo dovrà effettuarsi con unico provvedimento, dopo cioè l'esame di tutte le pratiche, dato che la somma versata dal governo della Repubblica federale di Germania, deve essere ripartita fra tutti gli aventi diritto.

Non è possibile prevedere la misura dell'indennizzo essendo essa dipendente dal numero dei beneficiari che sarà noto solo alla fine delle operazioni previste dalle norme legislative.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:
SALIZZONI.

DI BENEDETTO, FAILLA, PEZZINO, SPECIALE, BAVETTA, GRIMALDI, PELLEGRINO E DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se — in considerazione che nel mese di giugno 1967 migliaia di cittadini siciliani emigrati all'estero o in regioni del nord Italia si recheranno in Sicilia per adempiere il loro dovere-diritto di voto — ritenga di predisporre un adeguato servizio di trasporti che, dalle stazioni di confine portino i predetti cittadini alle stazioni di smistamento di Messina e Catania e altri supplementari servizi che da quest'ultime stazioni portino alle province all'interno della Sicilia.

Gli interroganti chiedono inoltre di essere assicurati che la recente legge parlamentare sulla gratuità dei biglietti di trasporto per gli emigrati all'estero e la riduzione per quelli che risiedono in altre regioni d'Italia, venga resa di ampia conoscenza presso le ferrovie dello Stato per rendere più agevole possibile ai nostri emigrati elettori di adempiere, senza alcuna remora, al loro diritto di cittadini. (22129)

RISPOSTA. — Per il rimpatrio dei connazionali residenti all'estero diretti in Sicilia in occasione delle elezioni regionali che avranno luogo l'11 giugno 1967, sono state già interessate le amministrazioni ferroviarie dei paesi esteri nei quali risiede un rilevante numero di lavoratori italiani a far tempestivamente conoscere i programmi predisposti per fronteggiare il prevedibile maggior traffico viaggiatori. Per quanto riguarda il viaggio sulla rete ferroviaria i treni straordinari formati all'estero saranno fatti proseguire dai transiti di confine fino in Sicilia, mentre per gli elettori che giungeranno a Milano e a Roma con treni ordinari si provvederà a rinforzare al massimo, con carrozze sussidiarie, i treni ordinari in partenza da tali stazioni per la Sicilia.

Anche per quanto concerne gli immigrati nelle principali città del nord, sarà predisposto il rinforzo, con carrozze supplementari, dei treni ordinari in partenza per la Sicilia da Torino-Milano e da Roma ed è inoltre prevista, per i casi di rilevante affluenza, l'effettuazione di treni straordinari in partenza dalle predette stazioni per l'isola in sussidio a quelli ordinari.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti elezioni, saranno tempestivamente diramate a tutti gli impianti fer-

roviari interessati ed alle agenzie di viaggio in Italia e all'estero, le disposizioni relative alla pratica applicazione, ai viaggi degli elettori, delle facilitazioni di cui alla nota legge.

Il Ministro: SCALFARO.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per sanare la critica situazione del cantiere navale di Pietra Ligure (Savona) il quale, se non vi sarà pronto e decisivo intervento dovrà con ogni probabilità cessare ogni attività.

Il cantiere di Pietra Ligure che ha tradizioni di ottimo ed apprezzato lavoro di molti decenni e dispone di mano d'opera qualificata nello specifico campo, rappresenta per la zona una delle principali risorse economiche.

L'interrogante fa presente infine che è indispensabile ed urgente un immediato intervento da parte del ministro interrogato per contribuire, nella maniera più economica ed opportuna, a recuperare una sana industria quale è quella di Pietra Ligure che potrebbe avere attualmente — se in grado di operare — notevoli possibilità di lavoro. (21230)

RISPOSTA. — Come già a conoscenza dell'interrogante, che si è interessata ripetutamente in merito alla questione che forma oggetto della interrogazione sopra trascritta, questo Ministero ha interposto i suoi buoni uffici per la continuazione del lavoro ai cantieri del Mediterraneo di Pietra Ligure, fin da quando la società proprietaria dei cantieri stessi manifestò il desiderio di passare alla liquidazione della sua proprietà.

Da allora ad oggi sono stati esperiti tutti i possibili tentativi per poter arrivare alla formazione di una società che continuasse la gestione dei cantieri in questione, purché — ad avviso almeno di questo Ministero — persistessero le condizioni di partenza e di avvio, per incoraggiare il subentro nella proprietà e la prosecuzione della gestione.

Fino a quando sussisteranno le benché minime speranze, il Ministero non cesserà dal persistere in questa azione, nel vivo e solo desiderio di poter assicurare la continuità di lavoro alle qualificate e stimate maestranze dei cantieri ed, alla città di Pietra Ligure, una fonte di reddito da tanto tempo tenuta in valida considerazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponda a verità la imminente soppressione del recapito postale di Farneta Cosenza, disposta dal Ministero delle poste.

L'interrogante fa presente che tale notizia ha destato nelle popolazioni interessate vivo malcontento, in quanto si vedrebbero private di un importante servizio che da molti anni serve egregiamente tali popolazioni.

Appare, pertanto, opportuna la revoca dell'improvviso provvedimento e il ripristino del regolare servizio di recapito postale. (21968)

RISPOSTA. — Premesso che, prima di adottare un provvedimento riguardante la soppressione di un servizio di recapito, quest'amministrazione procede ad un attento ed approfondito esame di tutti quegli elementi di giudizio atti ad accertare se il funzionamento dello stesso, in una determinata località, sia giustificato da effettive esigenze di servizio postale, si fa presente che il recapito degli oggetti postali a Farneta era in un primo tempo affidato in accessorio all'agenzia postale colà esistente.

Con l'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963, n. 307, si è dovuto procedere, ai sensi dell'articolo 84, ad una riorganizzazione dei servizi del genere e, nel quadro di tale riorganizzazione, è stato esaminato anche il caso prospettato nell'interrogazione.

Da un primo esame emerse l'impossibilità di istituire a Farneta un regolare servizio di recapito, in luogo di quello in accessorio (non più consentito dalla legge predetta), in quanto l'esiguità dei dati lavorativi non giustificava l'attuazione del provvedimento.

In proposito si deve considerare che nel prendere una decisione in tale campo, non si può prescindere da valutazioni circa il numero degli oggetti da recapitare, nonché circa il numero degli abitanti. Si disponevano allora accertamenti ispettivi al fine di esaminare almeno la possibilità di unificare il servizio di recapito in questione con altro vicinioro.

In base ai risultati dei suddetti accertamenti, effettuati nel novembre del 1966, si è dovuta però escludere tale possibilità a causa delle notevoli distanze intercorrenti fra Farneta e le località finitime. Pertanto questa amministrazione, non sussistendo alcuna concreta possibilità di dare una diversa organizzazione al servizio di recapito in parola, è pervenuta, anche in conformità alle proposte ispettive e dopo aver sentito il parere della commissione provinciale per gli uffici locali,

nella determinazione di sopprimere il servizio esistente e di far distribuire i pochi oggetti di corrispondenza nei locali della esistente agenzia situata quasi al centro del piccolo gruppo di case di Farneta.

Ciò posto, non può essere presa in considerazione l'eventualità del ripristino, nella suddetta località, della distribuzione della corrispondenza, un siffatto provvedimento comporterebbe una dilatazione della spesa pubblica non sufficientemente motivata da esigenze di ordine sociale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FRANCHI, ABELLI, SERVELLO E CRUCIANI. — *Ai Ministri del tesoro e per la riforma burocratica.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla riliquidazione delle pensioni ordinarie dei pubblici dipendenti in relazione con l'avvenuto conglobamento in favore degli statali. (19682)

RISPOSTA. — Il problema della riliquidazione delle pensioni dei pubblici dipendenti, in relazione al conglobamento della retribuzione per il personale statale in servizio, è ben presente all'attenzione del Governo, il quale non ha mancato di indicare in proposito le idonee soluzioni.

Infatti, nel corso delle riunioni che hanno avuto luogo fra i titolari dei Ministeri interessati ed i rappresentanti sindacali del pubblico impiego, al fine di porre allo studio le questioni attinenti alla riforma dell'amministrazione ed al rassetto delle retribuzioni, il Governo ha inserito il problema dei pensionati nell'insieme delle iniziative che in merito dovranno essere assunte nel quinquennio dal 1967 al 1971, con la preventivata spesa a carico del bilancio dello Stato di 480 miliardi di lire, di cui 40 miliardi destinati alla riliquidazione delle pensioni.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

FRANCO RAFFAELE E ABENANTE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere come i ministri interessati interverranno per porre fine alla violazione delle vigenti norme sul collocamento della mano d'opera da parte di aziende pubbliche come l'ENEL, l'Italsider e altre aziende a partecipazione statale.

Gli interroganti sottolineano il fatto che in contrasto con le norme della legge 29 aprile 1949, n. 249, nelle assunzioni di mano d'opera

l'ENEL fissa il limite massimo di età a 26 anni (compartimento di Venezia) e l'Italsider non assume cittadini di età superiore ai 35 anni.

Gli interroganti considerato che tali determinazioni sono una illegale discriminante fra i cittadini che aspirano ad un lavoro, invitano i ministri interessati a porre fine a tali assurde decisioni da parte di aziende pubbliche. (17950)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dai competenti uffici del lavoro è risultato che le aziende segnalate osservano sostanzialmente le vigenti disposizioni sul collocamento della manodopera di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ai sensi della citata legge l'avviamento al lavoro viene effettuato, tramite gli uffici di collocamento, su richiesta numerica per i lavoratori generici e su richiesta nominativa per quelli specializzati o qualificati.

Nel primo caso gli uffici di collocamento provvedono all'avviamento tenendo conto dello stato di bisogno dei lavoratori, secondo criteri fissati dall'articolo 15 della citata legge, mentre nel caso di richiesta nominativa, effettuata in conformità dell'articolo 14 della legge citata, sono tenuti a rilasciare i relativi nulla osta e non possono rifiutarsi di soddisfare le richieste stesse.

Per quanto concerne in particolare la società Italsider, si deve far presente che in considerazione delle caratteristiche di pericolosità delle lavorazioni svolte — che implicano notevole sforzo fisico e un maggior grado di attenzione per i lavoratori — e per tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti, la società tende ad assumere personale di età non superiore ai 35 anni. Secondo quanto precisato dall'IRI, le assunzioni di manodopera effettuate dalla società sono state tutte sottoposte al nulla-osta dei competenti uffici di collocamento.

Circa, infine, quanto osservato per l'ENEL, si ricorda che il comma quinto dell'articolo 14 della legge già citata, dispone che le amministrazioni di Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, tramite gli uffici di collocamento fra gli iscritti nelle relative liste, limitatamente al personale salariato per il quale non sia prescritto concorso pubblico.

Le assunzioni per le quali sono stabiliti i limiti di età, fissati al compimento del 27° anno (e non del 26° come riferito dagli inter-

roganti) per il personale con titolo di studio fino alla licenza di scuola media superiore e del 30° anno per il personale laureato, sono, invece, effettuate dall'ENEL, tramite concorso.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA E LIZZERO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che iniziative intendano prendere in seguito allo spaventoso aumento degli infortuni sul lavoro di cui 4 mortali nei soli ultimi mesi al cantiere navale di Monfalcone (ora Italcantieri).

Se i ministri sono a conoscenza che la causa principale dell'aumentato numero degli infortuni anche mortali è il continuo taglio dei tempi di lavoro da parte della direzione del cantiere, costringendo così gli operai per conservare un minimo di guadagno di cottimo a ritmi di lavoro sempre più insostenibili.

Per sapere poi se i ministri interessati ritengano urgente aprire una inchiesta al fine di accertare eventuali responsabilità e prendere quelle iniziative necessarie ad eliminare le cause di tanti omicidi bianchi.

Per sapere inoltre, se ritengano di dover favorire la costituzione di comitati unitari antinfortunistici (come da vari anni le organizzazioni dei lavoratori rivendicano) fra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori designati liberamente da loro stessi al fine di combattere con più energia e unità di intenti tutte le cause che minacciano la salute e la vita di questi bravi e laboriosi operai. (21792)

RISPOSTA. — Gli infortuni mortali sul lavoro nel cantiere di Monfalcone sono stati, negli ultimi 12 mesi, due e non quattro come è affermato dall'interrogazione.

Per quanto riguarda questi due infortuni, sulla base di notizie fornite dall'IRI, si precisa che, in entrambi i casi, non esiste alcuna concessione tra essi ed i tempi di lavoro. Infatti, il primo infortunio, avvenuto il 24 febbraio 1967, è stato del tutto casuale l'operaio Cesare Fontana, che lo ha subito, durante la manovra di rientro dell'asse portaelica, teneva la mano sul cavo di trazione e per l'improvviso allontanamento dello stesso (causato dallo sfilamento del perno dell'occhio di un bozzello) perdeva l'elmetto di protezione e si fratturava la base cranica contro il fascione della nave. E' da tenere presente che la medesima manovra era già stata effettuata più volte prima dell'incidente in questione e che sia

il metodo di lavoro sia i macchinari erano normalmente usati per analoghe operazioni.

Il secondo infortunio, verificatosi il 13 aprile 1967, è dipeso, invece, da un errore dell'operaio Ramiro Corradini che ne è rimasto vittima; questi dovendo spostare una lamiera mantenuta in posizione verticale da puntelli e staffe saldate, ometteva di saldare, come è prescritto, ulteriori staffe che consentissero un più ampio movimento della lamiera e tagliava, invece, le preesistenti staffe che concorrevano a mantenere verticale la lamiera stessa, che gli cadeva addosso.

E' vero che un terzo decesso si è verificato nell'aprile del corrente anno. Ma in questo caso non si trattò di infortunio, bensì di improvviso malore che colpì un operaio, in attesa di essere assegnato ad un lavoro.

Per ciò che concerne la richiesta avanzata dall'interroganti di favorire la costituzione di comitati antinfortunistici fra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori, si fa presente che l'inclusione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali nei comitati antinfortunistici di stabilimento è sancita dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano modificare i decreti interministeriali n. 1288 e 1289 concernenti la determinazione delle quote per amministrazione e manutenzione degli alloggi INA-Casa. A prescindere dal fatto che detti provvedimenti intaccano il principio dell'autonomia amministrativa degli inquilini, essi pesano in modo sproporzionato rispetto al canone dell'affitto o del riscatto. L'interrogante fa infine presente che, nella maggior parte dei casi, trattasi di famiglie di modeste condizioni economiche, sulle quali in modo particolare gravano gli aumenti più sopra ricordati. (21216)

RISPOSTA. — In ordine ai provvedimenti con i quali sono state fissate le nuove quote per amministrazione e manutenzione spettanti agli enti, cui vengono trasferiti gli alloggi della ex Gestione INA-Casa, in virtù della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda la paventata soppressione delle amministrazioni autonome, non sembra che le disposizioni di cui ai richia-

mati provvedimenti, recentemente emanati, prevedano tali ipotesi, in quanto per gli alloggi costruiti dall'ex gestione INA-Casa ed assegnati in proprietà immediata con ipoteca legale, viene espressamente stabilito che la determinazione delle quote afferenti all'amministrazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia demandata ai condomini da istituire all'uopo (ove non siano già stati istituiti). Fanno eccezione solo le quote relative alla riscossione e rendicontazione delle rate di ammortamento. Ciò in quanto tale onere è a carico degli enti.

Ovviamente tale sistema non è applicabile quando la proprietà degli immobili non è degli assegnatari, ma degli enti predetti.

Quanto alla richiesta di mantenere le straordinaria e straordinaria e di amministrazione degli alloggi assegnati in locazione e con patto di futura vendita, non si può non segnalare come esse siano state a suo tempo determinate (circa lire 250 a vano), in base a convenzioni stipulate nel 1951.

Ne consegue che, a causa dei sensibili aumenti che si sono verificati nei costi dei servizi e dei lavori, le ripetute quote si appalesavano assolutamente irrisorie ed inadeguate alla soddisfazione delle necessità cui erano destinate.

Per altro per la determinazione delle nuove quote si è fatto ricorso allo stesso sistema adottato per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, e cioè calcolando una percentuale (nella fattispecie l'1 per cento) del costo medio convenzionale a vano, tenuto conto dei costi stabiliti per i programmi del primo e del secondo settennio e per il relativo completamento.

Allo scopo di indicare meglio la portata effettiva dell'onere che verrà in concreto a gravare sugli assegnatari, si fa presente che, prendendo a base un alloggio di 6 vani legali del costo di lire 3.600.000, il canone complessivo di locazione degli alloggi INA-Casa è di lire 5.790, in base alle vecchie convenzioni e prima, quindi, del trasferimento dei fabbricati degli enti amministratori di cui all'articolo 4 della legge n. 60, mentre sarà di lire 6.900 con l'applicazione dei decreti interministeriali del 2 settembre 1966.

Pertanto l'aumento che gli assegnatari dovranno sopportare, ammonta a lire 185 vano al mese.

Per l'esercizio dei servizi di riscaldamento e di ascensore e per la manutenzione straordinaria dei predetti alloggi si è fatto ricorso al sistema dei consuntivi, da approvare dagli

uffici decentrati e periferici di questo Ministero, in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 per gli alloggi popolari costruiti con il contributo dello Stato.

Non sarebbe, poi, neanche opportuno considerare la possibilità di far sì che i servizi di riscossione e rendicontazione delle rate di ammortamento e tutti gli incombenzi afferenti alla manutenzione siano curati a proprio totale carico degli enti cui gli alloggi vengono trasferiti, in quanto, ovviamente, tali servizi comportano l'istituzione di appositi uffici e la destinazione *ad hoc* di personale qualificato, con oneri non indifferenti, ai quali gli stessi enti non possono evidentemente sobbarcarsi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda disporre — in accoglimento delle vivissime e ripetute richieste della popolazione di Mestre (oltre 200 mila abitanti) — affinché un posto telefonico pubblico statale venga allestito nella nuova stazione ferroviaria di Mestre in corso di ultimazione e ciò con evidenti vantaggi, oltreché per la cittadinanza, per lo stesso movimento turistico particolarmente importante nella terra-ferma veneziana. (21714)

RISPOSTA. — Allo scopo di esaminare la possibilità di installare un posto telefonico pubblico nella nuova stazione ferroviaria di Mestre, è stato incaricato all'ispettorato telefonico di Venezia di prendere gli opportuni contatti con la locale direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato.

Il predetto ispettorato è stato altresì incaricato di prendere anche contatti con la locale direzione provinciale postale per accertare se nel costruendo palazzo delle poste, sito nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Mestre, sia possibile reperire locali idonei per istituire il servizio di accettazione telefonica statale.

Poiché gli accertamenti in sede locale per l'acquisizione dei necessari elementi di giudizio sono tuttora in corso, non si è al presente in grado di fare anticipazioni sull'esito della pratica.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda accogliere, con ogni urgenza, la rincomata

richiesta della comunità montana del Grappa avente sede in Crespano del Grappa, diretta ad ottenere il riconoscimento del suo territorio in comprensorio di bonifica montana.

L'interrogante fa presente che il grave stato di depressione in cui si trovano i comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Pederobba e Possagno costituenti appunto la detta comunità, per cui confida in un sollecito accoglimento della richiesta in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991. (21846)

RISPOSTA. — La proposta di classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio della comunità del Grappa — pervenuta al Ministero il 28 aprile 1967 — sarà ora trasmessa all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Treviso, per l'espletamento della prescritta istruttoria, che prevede l'esame e il parere del comitato provinciale della bonifica, del Magistrato alle acque di Venezia e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Definita favorevolmente l'istruttoria stessa, sarà necessario l'assenso dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro all'emanazione del provvedimento presidenziale di classifica.

C'è intanto, da osservare che, dei 13.068 ettari di terreni proposti per la classifica, soltanto 3.122 ettari sono considerati montani ai termini di legge, cosicché, molto probabilmente, la proposta stessa dovrà essere ridimensionata, limitandola ai terreni già riconosciuti montani.

Il Ministro: RESTIVO.

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intenda, così come già avvenuto in numerosi altri paesi, abolire anche in Italia l'istituto del « passi », cioè della tradizionale autorizzazione che ciascun cittadino deve ottenere prima di accedere ad un ufficio statale e, in particolare, nei ministeri. Tale istituto infatti rappresenta un inutile diaframma fra i cittadini e lo Stato, contribuendo a rendere più difficile il rapporto fra la società e le strutture burocratiche. (22442)

RISPOSTA. — Non si ravvisa l'opportunità di procedere ad una modifica del vigente sistema per l'ingresso nei ministeri ed in alcuni uffici statali, regolamentato dalle richieste di udienza, comunemente denominate « passi », che corrisponde a necessità organizzativa, sia per un ordinato funzionamento de-

gli uffici, sia a vantaggio dei cittadini, interessati al disbrigo di pratiche.

Infatti costoro sono cortesemente avviati ai funzionari competenti per materia ed idonei a fornire esaurienti notizie nonché ad assumere eventuali determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia riportata dalla stampa secondo cui la Cogis, società di cui è presidente l'amministratore delegato dell'*Avanti!*, stia per ottenere la concessione in esclusiva della importazione in Italia della produzione bananiera somala.

In caso affermativo, l'interrogante, in considerazione del fatto che l'operazione, qualora venisse effettuata, danneggerebbe notevolmente tutti gli operatori dando facilmente luogo ad incresciosi e gravi situazioni simili a quella che si determinò con la importazione di zucchero cubano da parte della stessa società Cogis, in aperta e sleale concorrenza con l'industria zuccheriera nazionale, chiede quali urgenti provvedimenti intendano adottare per far sì che le licenze di importazione delle banane somale siano rilasciate, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia, a tutte le società italiane di *import-export*.

Per conoscere inoltre se sia vero che è allo studio l'istituzione di un Ente frutta, quale ente di Stato, con compiti finanziari. A questo proposito viene segnalato da parte della stampa che è in progettazione la costruzione di un grattacielo in Milano che dovrebbe servire come borsa europea della frutta, sotto il controllo della Cogis. (19574)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno preannunciare che l'importazione di banane in Italia può effettuarsi liberamente nell'ambito di un contingente globale unico di tonnellate 315 mila, aperto, per l'anno 1967, a favore di tutte le provenienze.

E da far presente, inoltre, che con l'istituzione di contingenti utilizzabili col sistema della « dogana controllata », si è inteso estendere al maggior numero possibile di operatori nazionali la partecipazione al commercio d'importazione delle banane, commercio che, prima dell'abolizione del Monopolio banane, era svolto per la quasi totalità dai due gruppi esteri più forti ed attrezzati del settore.

Ciò premesso, per quanto riguarda un eventuale accordo che sarebbe stato concluso

dalla Cogis con bananieri somali o con le autorità somale, per la concessione in esclusiva dell'importazione in Italia della produzione bananiera somala, non si hanno elementi diretti d'informazione; intese del genere, ove si concretassero, deriverebbero dalla libera potestà di uno Stato estero di regolare il collocamento dei propri prodotti.

In ogni caso, si tratterebbe di un'iniziativa che non rientra nella sfera di competenza di questo Ministero, tenuto conto del regime che regola l'importazione del prodotto in questione.

Circa, poi, la seconda parte dell'interrogazione, si comunica che nulla risulta a questo Ministero in merito alla ventilata istituzione di un ente di Stato (Ente frutta) cui verrebbero accentrati i compiti principali per quanto concerne gli approvvigionamenti nel settore bananiero.

Il Ministro del commercio con l'estero: TOLLOY.

GONELLA GIUSEPPE E MANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Su quanto segue. Si premette:

1) che la impressionante cifra dei fallimenti, delle insolvenze, dei protesti, che si è verificata nell'ultimo triennio cosiddetto di congiuntura, non è determinata dalla anti-economicità intrinseca dei processi produttivi delle imprese nazionali, cioè da un dissesto tra costi e ricavi, ma è la conseguenza di una artificiosa contrazione del volume sempre più ridotte dalla distorsione illecita delle istituzioni monetarie internazionali, a danno delle imprese italiane ed a favore delle imprese estere nostre concorrenti;

2) che una illecita istituzionalità monetaria ha contratto e contrae questo volume di reddito monetario a disposizione delle imprese italiane, imponendo al nostro mercato, la cappa di piombo dei cambi rigidi, vero e proprio calmiera occulto, che per mezzo degli incentivi subdolamente elargiti alle imprese estere che importano sul nostro mercato, abbassa artificialmente il livello dei prezzi nazionali;

3) che questo occulto calmiera limita la area di espansione di tutti i redditi; cioè tanto dei costi e dei salari, quanto degli ammortamenti e dei profitti;

4) che, d'altra parte, siccome la falsificazione dei cambi elargisce un occulto premio alle imprese estere, si traduce in una cessione di una parte del mercato nazionale allo

straniero; e così limita il volume delle vendite delle imprese italiane nel mercato interno già esiguo, per cui i costi fissi gravano maggiormente sulle minori unità prodotte e provocano la spinta dei costi e del costo della vita;

5) che l'effetto deformante della istituzione illecita dei cambi fissi e rigidi peggiora il rapporto tra costi e ricavi, perché — per cause indipendenti dalla volontà degli imprenditori — aumenta i costi, mentre riduce i ricavi;

6) che ciò provoca conseguentemente la dilatazione dell'indebitamento bancario e la liquidità del mercato che non è alimentata dalle partite attive dei guadagni, dei salari equi, degli ammortamenti coperti dai costi, dei profitti che premiano l'imprenditore, si nutre della obliqua fonte del credito dell'indebitamento, appesantendosi di oneri passivi e fissi.

Tutto ciò ha per conseguenza la esplosione di una insolvenza generale del mercato che si esprime negli effetti seguenti:

a) i consumatori (stipendiati e salariati) sono indebitati verso il commercio, per la insufficienza dei loro salari reali;

b) i commercianti sono indebitati verso i grossisti e le imprese fornitrici;

c) gli imprenditori non sono in grado di coprire neppure gli ammortamenti; svanito il profitto liquidano e si astengono da nuove iniziative;

d) lo sviluppo delle imprese (anonime e di Stato) si alimenta dall'indebitamento e dipende ogni giorno di più dal sistema bancario;

e) la caduta delle possibilità di profitto trasferisce sul sistema bancario il rischio della generale anti-economicità del sistema costruito sul gioco convergente degli incentivi e dei disincentivi di cambio;

f) la circolazione cambiaria — straordinariamente dilatata — costituisce un indice della profonda distorsione strutturale del mercato, rivelando la entità del « ritardo di pagamenti » provocato dalla insufficienza di reddito monetario.

Poiché non è lecito effettuare prelievi fiscali là dove non vi è reddito, e non esiste reddito dove i prezzi non coprono i costi, gli interroganti chiedono:

al Ministro delle finanze: se, in attesa di un ristabilimento della verità dei prezzi, ritenga il caso di provvedere ad una urgente moratoria fiscale;

al Ministro di grazia e giustizia: se, in attesa della eliminazione delle distorsioni delle istituzioni monetarie internazionali, ritenga opportuno disporre una moratoria giudiziaria, disponendo la sospensione di tutte le procedure esecutive, di tutti i fallimenti, di tutti gli espropri a qualsiasi titolo;

al Ministro del tesoro: se ritenga giunto il momento di rivendicare la pienezza della sovranità monetaria troppo a lungo abdicata a danno della intangibilità del patrimonio nazionale. (17302)

GONELLA GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Su quanto segue.

Da oltre un ventennio assistiamo al contraddittorio fenomeno che si esprime con il continuo progressivo svilimento del valore della lira nel mercato italiano, ed il contemporaneo aumento del suo valore sul mercato internazionale. Lo prova il fatto che dal 1951 al 1965 l'aumento del costo della vita, negli Stati Uniti è stato del 20 per cento, mentre allo stesso periodo l'aumento del costo della vita in Italia è stato del 58 per cento. Questa diversa corsa alla svalutazione verificatasi all'interno dei due mercati, da parte delle due monete, non ha però portato ad una modificazione del cambio tra la lira e il dollaro.

Le medesime considerazioni si possono fare per i rapporti tra la lira e quasi tutte le altre monete del mondo. Cosicché sul piano internazionale, il cambio rigido è venuto a consolidare una sempre maggiore sopravvalutazione della lira, che maschera una sempre maggiore sottovalutazione delle altre monete.

Ne consegue che i cambi rigidi nascondono un premio a favore delle merci straniere che vengono importate in Italia ed una parallela penalità a danno delle merci italiane che vengono esportate sul mercato internazionale, incentivi e disincentivi che hanno la caratteristica di essere occulti.

Le conseguenze sono note:

a) i « cambi rigidi » agiscono come « calmieri dei prezzi interni » del mercato italiano;

b) il calmiere dei prezzi ha un doppio effetto: all'interno riduce il livello dei prezzi, all'esterno delle frontiere solleva ed aumenta il livello dei prezzi di vendita dei prodotti italiani. Esso quindi « distorce » lo sviluppo del mercato. Ed il destino delle aziende di ogni tipo non dipende più dalla realtà dei costi e dei ricavi, frutto delle capacità imprenditoriali, ma dalla occulta istituzionalità

di incentivi e disincentivi, i quali si aggregano ai costi ed ai ricavi reali, in virtù di una convenzionalità istituzionale del tutto arbitraria;

c) poiché il « livello generale dei prezzi » che è venuto così realizzandosi sul nostro mercato interno, è andato sistematicamente abbassandosi per il *dumping* di fatto rappresentato dai cambi rigidi che hanno elargito occulti premi alle importazioni straniere in Italia, costruendo una vera e propria cappa di piombo istituzionale che impedisce ai prezzi interni di crescere, fino al livello naturale, che sarebbe costituito dal naturale raffronto, tra i nostri costi e ricavi, dei costi e ricavi dei concorrenti esterni, non alterati e non corretti da incentivi e da disincentivi di cambio, ne consegue naturalmente che il volume dei redditi monetari che può venire realizzato dai produttori nazionali è diminuito e ridotto per l'intervento di una istituzionalità deformante;

d) la riduzione e la contrazione del volume globale del reddito disponibile non è infatti la conseguenza di un raffronto fra costi e ricavi reali, tra le aziende nazionali e quelle concorrenti estere, ma la conseguenza di un illecito ed inammissibile cedimento della sovranità monetaria da parte della nazione italiana, che nella sua Costituzione postula la difesa del lavoro, del risparmio, e quindi dei prezzi veri e dei cambi veri, e non punitivi.

Ciò premesso e considerato che la innaturale contrazione del volume dei redditi monetari provoca la generale paralisi del mercato (la cosiddetta congiuntura) il suo progressivo indebitamento verso il sistema bancario e la universale insolvibilità, gli interroganti chiedono se i ministri interrogati siano a perfetta conoscenza di quanto sopra e se intendano assumere indirizzi e disporre provvedimenti per rimediare, e quali.

(17303)

RISPOSTA. — Innanzitutto, non sembra a questo Ministero che le considerazioni degli interroganti possano in verità ritenersi del tutto fondate, sia per quanto riguarda i presupposti da cui prendono le mosse, sia per ciò che attiene ai rimedi auspicati.

Le predette considerazioni muovono dalla convinzione che la lira italiana si sia svilita sul mercato interno in questi ultimi 15 anni in misura sensibilmente maggiore tanto del dollaro quanto delle altre principali monete del mondo occidentale. Come appare dall'unita tabella — in cui sono indicati i diversi tassi

di riduzione del potere di acquisto interno presentati dalle monete di 45 paesi nel decennio 1955-1965, tassi rilevati da recenti studi sulla base degli indici del costo della vita e dei prezzi al consumo resi noti dalle autorità monetarie di ciascuno dei paesi anzidetti — il tasso annuo medio di deprezzamento della lira italiana sul mercato interno (3,3 per cento) è stato, è vero, alquanto superiore a quello del dollaro USA (1,7 per cento), del franco svizzero (2,2 per cento) e del marco tedesco (2,2 per cento), ma è stato pressoché eguale a quello della sterlina (3 per cento), del fiorino olandese (3 per cento), della corona svedese (3,6 per cento) e dello yen giapponese (3,7 per cento), e nettamente inferiore a quello del franco francese (4,6 per cento).

Negli altri principali paesi del mondo occidentale si è dunque avuto un rincaro del costo della vita di intensità pressoché analoga (talora superiore) a quello verificatosi in Italia. Né risulta che in tali paesi (a parte la Gran Bretagna, per la quale sono intervenuti tuttavia fattori particolari, a tutti ben noti) sia stata presa in considerazione l'opportunità di una svalutazione delle rispettive monete, per aver esse subito nel decennio considerato, in termini di potere d'acquisto interno, uno svilimento superiore a quello del dollaro. Ciò perché in nessuno di detti paesi è stata tratta da tale svilimento la conseguenza, erronea, che la moneta nazionale fosse sopravvalutata, nel commercio internazionale, rispetto al dollaro.

In regime di libertà degli scambi e di tassi di cambio fissi, una tale sopravvalutazione avrebbe infatti comportato un crescente peggioramento dell'interscambio commerciale ed una perdita di riserve valutarie, laddove quasi tutti i paesi citati hanno registrato disavanzi commerciali costanti o decrescenti o talora addirittura una bilancia mercantile in attivo.

Per quanto riguarda in particolare la lira italiana, le vicende di questi ultimi anni hanno dimostrato come lo sfasamento tra il suo rapporto di cambio con il dollaro e altre monete ed i rispettivi poteri interni d'acquisto non abbia avuto riflessi sensibili sull'andamento delle correnti commerciali con l'estero (e quindi su quello della bilancia dei pagamenti), fondamentalmente per due ragioni:

a) anzitutto per la sostanziale stabilità dei prezzi all'esportazione; i prezzi dei beni e servizi oggetto di scambi internazionali sono aumentati cioè in misura molto contenuta, comunque assai meno di quelli dei beni e servizi inesportabili, che pure entrano — ed

hanno anzi larga parte — nel novero dei prezzi presi a base del calcolo del costo della vita;

b) in secondo luogo, perché l'andamento dei rapporti commerciali con l'estero appare sensibile più che all'andamento dei prezzi interni al consumo o a quello dei costi di produzione da un lato e del volume della domanda interna dall'altro, tant'è che fin quando la crescita dei prezzi interni non si è accompagnata ad una corrispondente espansione dei costi unitari di produzione (grazie alla crescente produttività del sistema dovuta agli elevati investimenti, favoriti dall'alta propensione media al risparmio e dalle favorevoli previsioni di profitto), le esportazioni italiane hanno manifestato una eccezionale competitività sui mercati esteri. Soltanto quando la crescita dei prezzi interni si è trasformata da fatto fisiologico di un processo di sviluppo a fatto patologico di un processo di squilibrio nei rapporti fra consumo e risparmio e fra risparmio e investimenti, con conseguente decelerazione del processo di incremento della produttività ed espansioni dei costi unitari di produzione, quella competitività è diminuita, il che aggiunto alla rapida ed eccezionale espansione della domanda interna ha provocato la sensibile contrazione del volume delle nostre esportazioni avutasi nel 1963 e nel 1964.

Ma è stata sufficiente una azione diretta a contenere i consumi interni ed a favorire la formazione di risparmio e l'espansione degli investimenti, per riportare il volume delle nostre esportazioni a livelli particolarmente elevati; data la contemporanea minore crescita delle importazioni, dovuta ai noti fattori congiunturali, ne sono derivati notevoli saldi attivi nella bilancia mercantile e di riflesso in quella dei pagamenti, con una conseguente tale espansione delle nostre riserve valutarie da indurre taluni paesi (quale la Gran Bretagna) ad auspicare addirittura una rivalutazione della nostra moneta.

Senza entrare qui nel merito di quest'ultima proposta, è certo che in questi ultimi anni proprio l'elevato ammontare delle vendite all'estero — consentito dal permanere di una notevole competitività dei nostri prodotti sui mercati esteri, solo attenuata dall'accennato processo di espansione dei costi unitari di produzione — è stato quello che ha impedito che l'insufficiente volume della domanda interna si riflettesse in misura troppo sensibile sul livello delle attività produttive.

In questa situazione, la tesi secondo la quale il sistema dei cambi rigidi avrebbe

crystalizzato una situazione di sopravvalutazione esterna della lira ed avrebbe quindi consentito una sorta di *dumping*, elargendo premi occulti alle importazioni straniere ed ostacolando le nostre esportazioni, sembra davvero difficilmente sostenibile.

Gli interroganti non hanno inoltre considerato il fatto che l'economia italiana, lungi dall'essere danneggiata, ha tratto vantaggio dall'esistenza di cambi fissi. Infatti, se il cambio fosse stato flessibile, una forte domanda estera di merci italiane avrebbe inevitabilmente fatto innalzare il cambio a favore della lira e quindi danneggiato le nostre vendite all'estero.

Caduta la validità delle premesse, sarebbe qui superfluo esaminare la fondatezza delle conclusioni cui giungono le interrogazioni in oggetto. Si ritiene, tuttavia, di dover rilevare come gli interroganti, nel palesare una incondizionata fiducia in taluni rimedi (restaurazione dei cambi flessibili o adeguata svalutazione della lira), non abbiano sufficientemente considerato tutti i possibili effetti che da essi verrebbero a scaturire.

Del primo di tali rimedi l'inapplicabilità appare evidente non soltanto per le ragioni sostanziali alle quali si è prima accennato (i cambi flessibili farebbero inoltre risorgere rischi di cambio che costituirebbero un grave intralcio per i nostri rapporti con l'estero) ma anche per ragioni formali: la restaurazione di cambi flessibili implicherebbe infatti la denuncia degli accordi internazionali con i quali l'Italia si è impegnata al mantenimento di cambi fissi. Nè va dimenticato che in una situazione, come quella attuale, nella quale tutti i paesi occidentali adottano cambi fissi e ci si sta avviando ad una sempre maggiore apertura delle economie nazionali verso il resto del mondo, non sarebbe possibile ad un paese di media grandezza adottare isolatamente un regime diverso.

Quanto al secondo rimedio, basterà rilevare che la svalutazione della lira farebbe, è vero, rincarare i beni in importazione e renderebbe più competitive le nostre esportazioni: ma per quanto tempo? Anche se si riuscisse a bloccare le rivendicazioni salariali determinate dal rialzo dei prezzi interni (che verrebbe certamente provocato dalla rarefazione dell'offerta per le maggiori esportazioni e le minori importazioni), e quindi a frenare su questo piano l'aumento dei costi unitari di produzione, questi sarebbero tuttavia in breve tempo esaltati dal rincaro delle materie prime

e di quanto altro va attinto all'estero, fenomeno questo che assumerebbe enorme rilievo per un paese, come l'Italia, essenzialmente trasformato e quindi costretto a trarre dalle importazioni alimento per l'industria e per la sussistenza interna.

Infine, circa le richieste di cui all'ultima parte dell'interrogazione n. 17302, si fa presente quanto appresso:

Il Ministero delle finanze, in merito alla attuazione di « una urgente moratoria fiscale » ha osservato che, a parte i provvedimenti tributari adottati nel 1964 in chiave anticongiunturale, in realtà dal 1965 ha attuato una concreta tregua fiscale evitando di introdurre nuove imposte o di inasprire quelle già esistenti.

Tale orientamento è stato in più occasioni ribadito e confermato, tanto che l'azione dell'amministrazione è stata indirizzata non verso un inasprimento del prelievo fiscale ma verso una più equa ripartizione del carico tributario.

Ciò, ovviamente, a prescindere da eventi assolutamente imprevedibili come le recenti alluvioni e mareggiate dello scorso autunno in dipendenza delle quali l'amministrazione finanziaria ha dovuto provvedere all'aumento, sia pure per un periodo di tempo limitato, delle aliquote di taluni tributi per fronteggiare le spese relative alla ricostruzione e alla ripresa economica nei territori colpiti.

Pertanto, la richiesta se per moratoria fiscale si intenda tregua o pausa fiscale, ha già avuto pratica attuazione.

Se poi per moratoria fiscale si intenda la adozione di ulteriori provvedimenti di clemenza quali ad esempio l'emissione di amnistie o di condoni oppure la concessione di notevoli riduzioni degli accertamenti per la definizione delle controversie pendenti, si comunica che anche tale richiesta ha già avuto attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332 e con la legge 23 dicembre 1966, n. 1139 con cui sono stati concessi l'amnistia per i reati tributari e il condono per le sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

Anzi, in proposito, sempre per accelerare la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate, è stata di recente proposta in sede legislativa l'elevazione a 240 giorni del termine di 120 giorni per beneficiare del condono, a favore dei contribuenti residenti nei comuni compresi nei territori anzidetti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

Il Ministero di grazia e giustizia ha rilevato come non possa essere assecondata la proposta di disporre una generale moratoria che si concreti nella sospensione di tutte le procedure esecutive concorsuali e fallimentari.

Infatti, secondo quanto osservato dallo stesso Ministero, tale moratoria costituirebbe, in ogni caso, una disposizione eversiva che,

togliendo ogni effetto concreto alle decisioni del giudice, verrebbe a sconvolgere i rapporti patrimoniali dell'intero paese, e ad infliggere un grave colpo alla certezza del diritto ed alla fiducia dei cittadini nell'ordinamento giuridico ed in coloro che ne curano il funzionamento.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

ANDAMENTO DEL POTERE D'ACQUISTO INTERNO
DELLE PRINCIPALI MONETE DAL 1955 AL 1965

PAESI	Indici del valore delle monete		Deprezzamento medio annuo		
	1955	1960	1965	'55-65 (1)	'64-65
El Salvador	100	101	100	0,0	0,6
Guatemala	100	101	100	0,0	0,8
Venezuela	100	89	89	1,2	2,0
Stati Uniti	100	91	85	1,7	1,7
Ecuador	100	103	85	1,7	3,0
Lussemburgo	100	94	84	1,7	3,4
Canada	100	91	84	1,8	2,3
Grecia	100	91	84	1,8	2,9
Tailandia	100	89	83	1,9	0,9
Sud Africa	100	91	82	2,0	3,5
Belgio	100	92	81	2,2	3,8
Svizzera	100	94	80	2,2	3,3
R.A.U. (Egitto)	100	93	80	2,2	12,7
Rep. Fed. Tedesca	100	91	80	2,2	3,3
Portogallo	100	90	79	2,2	3,2
Australia	100	86	79	2,3	3,8
Nuova Zelanda	100	87	76	2,7	3,4
Austria	100	90	74	2,9	4,8
Regno Unito	100	88	74	3,0	4,6

(1) Calcolati sulla base annua.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

PAESI	Indici del valore delle monete		Deprezzamento medio annuo		
	1955	1960	1965	'55-65 (1)	'64-65
Paesi Bassi	100	88	74	3,0	5,0
Pakistan	100	84	73	3,1	5,2
Filippine	100	90	72	3,3	2,3
Norvegia	100	87	72	3,3	3,9
Italia	100	91	72	3,3	4,3
Irlanda	100	88	71	3,3	4,8
Svezia	100	83	70	3,6	4,6
Messico	100	75	68	3,7	3,7
Giappone	100	93	69	3,7	7,1
Danimarca	100	88	68	3,8	6,4
Vietnam	100	95	66	4,1	13,9
Iran	100	72	65	4,2	1,8
Francia	100	76	63	4,6	2,4
Israele	100	82	58	5,3	7,3
India	100	77	57	5,4	8,8
Finlandia	100	72	56	5,6	4,3
Cina (Formosa)	100	58	52	6,4	0,2
Spagna	100	69	49	6,9	10,7
Turchia	100	53	43	8,0	4,4
Perù	100	67	43	8,1	14,3
Colombia	100	64	36	9,8	3,7
Corea	100	61	30	11,3	12,0
Bolivia	100	12	9	21,1	3,0
Cile	100	26	8	22,5	22,4
Argentina	100	20	7	23,4	22,3
Brasile	100	32	3	29,7	38,2

(1) Calcolati sulla base annua.

GRILLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a sua conoscenza i gravi danni provocati alle colture agricole dalle recenti avversità atmosferiche, dalle neviccate e dalle gelate che si sono verificate fuori stagione nelle province di Ascoli Piceno e Macerata e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore dei produttori e dei lavoratori dell'agricoltura così gravemente colpiti. (21801)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati per il tramite dei competenti ispettorati agrari, è risultato che, nella provincia di Ascoli Piceno le neviccate cadute nei giorni dal 23 al 27 aprile 1967 sulle zone dell'alta collina e della montagna hanno causato allettamenti del frumento e qualche danno alla vegetazione della vite per la rottura di germogli.

L'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale è stata valutata dell'ordine del 5 per cento circa, con punte massime del 14 per cento.

In definitiva, i danni sono risultati di modesta entità e, comunque, assai meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento.

Infatti, il ritorno del bel tempo e la mite temperatura che ne è seguita hanno determinato il rapido scioglimento delle nevi mentre il cielo coperto ha evitato la formazione della brina.

In tal modo, non si sono verificati casi di lessatura dei tessuti e i grani allettati in massima parte si sono sollecitamente ripresi.

Nella provincia di Macerata, nei giorni 22, 24 e 25 aprile 1967, si sono verificate abbondanti precipitazioni, che hanno assunto carattere nevoso soltanto ad altitudine superiore ai 400.500 metri.

In tali zone, la spessa coltre di neve aveva causato allettamenti del frumento, che si presenta, attualmente, in buono stato vegetativo, nonché un arresto vegetativo delle foraggere (prati artificiali ed erbai) che non ha procurato, però, danni apprezzabili.

Danni irrilevanti, infine, sono stati arrecati alla vite, in limitate zone nelle quali era appena iniziata la germogliazione.

L'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, tenuto presente l'ordine colturale delle zone nelle quali le avversità di che trattasi hanno maggiormente influito sulle colture, può calcolarsi intorno al 2-10 per cento circa.

In linea generale, perciò, si è in grado di affermare che in nessuna delle due provin-

ce si sono determinate le condizioni per l'adozione di particolari interventi, potendo gli agricoltori interessati far fronte alla situazione con il ricorso alle normali provvidenze creditizie.

Comunque nell'eseguire i sopralluoghi, i funzionari tecnici degli ispettorati agrari non hanno mancato di consigliare le pratiche colturali atte a contenere l'entità dei danni, specie nei casi in cui questi hanno interessato anche la coltura della vite.

Il Ministro: RESTIVO.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni subiti dalle coltivazioni in molte zone della collina della provincia di Ancona e Ascoli Piceno, in conseguenza delle neviccate che si sono verificate in questi giorni con inaudita violenza.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il ministro interrogato intenda adottare per sollevare gli agricoltori dalla drammatica situazione nella quale sono venuti a trovarsi a causa della quasi totale distruzione delle coltivazioni viticole, foraggere e granarie che erano ormai in piena vegetazione. (21778)

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni subiti dalle coltivazioni in molte zone della collina della provincia di Macerata ed in particolare dei comuni di Camerino, Matelica, San Ginesio, in conseguenza delle neviccate che si sono verificate in questi giorni con inaudita violenza.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il ministro interrogato intenda adottare per sollevare gli agricoltori dalla drammatica situazione nella quale sono venuti a trovarsi a causa della quasi totale distruzione delle coltivazioni viticole, foraggere e granarie che erano ormai in piena vegetazione. (21779)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, è risultato che nella provincia di Ancona, la neviccata del 22 aprile 1967, e in parte le gelate verificatesi nei mesi invernali, hanno causato danni di lieve entità alle colture della vite e del frumento in ristrette zone nei fondi valle dei comuni di Fabriano, Cerreto, D'Esì e Sassoferrato.

Nella provincia di Ascoli Piceno, le nevicate cadute nei giorni dal 23 al 27 aprile 1967 sulle zone dell'alta collina e della montagna hanno causato allettamenti del grano e qualche danno alla vegetazione della vite per la rottura di germogli.

L'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale è stata valutata dell'ordine del 5 per cento circa, con punte massime del 14 per cento.

In definitiva, quindi, i danni alle colture sono risultati di modesta entità e, comunque, assai meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento.

Infatti il ritorno del bel tempo e la mite temperatura che ne è seguita hanno determinato il rapido scioglimento delle nevi, mentre il cielo coperto ha evitato la formazione della brina.

In tal modo, non si sono verificati casi di lessatura dei tessuti e i grani allettati, in massima parte, si sono sollecitamente ripresi.

Per quanto concerne la provincia di Macerata, nei giorni 22, 24 e 25 aprile 1967, si sono verificate, nell'intero territorio provinciale, abbondanti precipitazioni, che hanno assunto carattere nevoso soltanto ad altitudini superiori ai 400-500 metri.

In tali zone, la spessa coltre di neve aveva causato l'allettamento del frumento, che si presenta ora in un buono stato vegetativo, ed un arresto vegetativo delle foraggere (prati artificiali ed erbai), che non ha procurato, però, danni apprezzabili.

Danni irrilevanti, infine, sono stati arrecati alla vite, in limitate zone nelle quali era appena iniziata la germogliazione.

L'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, tenuto presente l'ordinamento colturale delle zone nelle quali le avversità di che trattasi hanno maggiormente influito sulle colture può calcolarsi intorno al 2-10 per cento circa.

In via generale, perciò, in nessuna delle province considerate si sono determinate le condizioni per l'adozione di particolari interventi, potendo gli agricoltori interessati far fronte alla situazione con il ricorso alle normali provvidenze creditizie.

Nell'eseguire i sopralluoghi, i funzionari tecnici degli ispettorati agrari non hanno mancato di consigliare le opportune pratiche colturali per contenere l'entità dei danni, specie nei casi in cui questi hanno interessato anche la coltura della vite.

Il Ministro: RESTIVO.

LEZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali il commissario straordinario agli ospedali riuniti di Napoli ha sospeso cautelativamente dalla sua carica il segretario generale amministrativo; se il provvedimento è motivato dalle conclusioni cui pervenne un'inchiesta promossa dal ministro della sanità alla fine del 1965 presso gli ospedali riuniti; e per conoscere, come già richiesto dall'interrogante con interrogazioni n. 3447 del 14 gennaio 1966 e n. 151621 del marzo dello stesso anno, i risultati della citata inchiesta sicché il corpo sanitario, i dipendenti degli ospedali riuniti e la pubblica opinione conoscano le cause ed i responsabili della cattiva amministrazione che ha colpito per alcuni anni gli ospedali riuniti di Napoli. (20835)

RISPOSTA. — Il provvedimento con il quale il commissario prefettizio degli ospedali riuniti di Napoli ha disposto la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del segretario generale dell'ente trova origine in motivazioni di carattere disciplinare.

Infatti, con nota raccomandata del 21 febbraio 1967 il commissario prefettizio dell'ente provvedeva a contestare al suddetto funzionario alcuni addebiti, relativi ad omissioni e negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni nonché ad un atto di insubordinazione, invitando lo stesso a fornire le proprie discolpe entro i dieci giorni dalla ricezione della nota sopraccitata.

Con successivo atto deliberativo del 24 febbraio 1967 n. 338 il commissario prefettizio disponeva la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del segretario, avendo riscontrato nell'atteggiamento mantenuto dallo stesso, successivamente alla contestazione degli addebiti di cui sopra, elementi di pregiudizio all'interesse dell'ente ed atti di insubordinazione aggravati dalla funzione e dal grado rivestiti dal predetto funzionario.

Per quanto riguarda i risultati dell'ispezione, dagli accertamenti effettuati, furono rilevati gravi irregolarità amministrative nella gestione di predetti ospedali riuniti che, come è noto, hanno determinato lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente e la nomina di un commissario *ad hoc*.

Comunque copia integrale della relazione ispettiva è stata trasmessa alla procura della Repubblica competente per territorio per i provvedimenti del caso. Solo allora sarà possibile conoscere se vi siano responsabilità d'ordine penale. *Il Ministro:* MARIOTTI.

MILIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere con precisione entro quale termine saranno definite le pratiche relative all'indennizzo a favore dei cittadini colpiti da persecuzioni nazional-socialiste di cui al decreto n. 2043 del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1963.

Ciò in quanto sino ad oggi da parte del competente ministero si è sempre risposto in proposito in modo troppo evasivo e generico per cui vi è da paventare un ulteriore eccessivo ritardo nella definizione delle dette pratiche con grave nocimento per gli interessati che hanno visto sino ad oggi elusi i loro diritti consacrati non solo dalla legge ma dagli indicibili tormenti e sofferenze subiti nella bestiale prigionia alla quale furono sottoposti. (21901)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21710, del deputato De Zan, pubblicata a pag. 9838).

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere i motivi per cui la prefettura di Benevento si rifiuta di dare corso alla delibera del 25 maggio 1965, n. 658 di quell'amministrazione provinciale con la quale si concede anche al personale dei laboratori d'igiene e profilassi di Benevento, come è stato fatto per i laboratori di molte altre province, l'indennità per lavoro nocivo e rischioso, concessa dalla legge 2 novembre 1964 al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità. (20815)

RISPOSTA. — Premesso che la legge 2 novembre 1964, n. 1159 — istitutiva dell'indennità di lire 500 giornaliere per lavoro nocivo e rischioso — contempla esclusivamente il personale dell'Istituto superiore di sanità, si precisa che l'amministrazione provinciale di Benevento ha già concesso una analoga indennità di lire 200 giornaliere ai propri dipendenti del laboratorio di igiene e profilassi.

La GPA di Benevento non ha ritenuto di approvare la deliberazione con cui quest'ultima indennità veniva elevata a lire 500 giornaliere, in quanto, fra l'altro, in base all'articolo 89 del testo unico delle leggi sanitarie, i dipendenti interessati, a differenza di quelli dell'Istituto superiore di sanità, percepiscono proventi per le indagini di interesse privato eseguite nei laboratori, che ammontano a metà delle somme complessivamente riscosse a tal titolo dalla Provincia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

MOSCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritengano necessario procedere al più presto alla nomina dei nuovi organi dirigenti degli enti di sviluppo, tenendo conto che questa nomina, ai sensi del decreto delegato del 14 febbraio 1966, n. 257, avrebbe dovuto avvenire entro il 23 luglio 1966 e che la mancata attuazione di questa norma legislativa entro i termini fissati ha già procurato gravi inconvenienti, soprattutto per gli enti che operano nelle zone recentemente colpite dalle alluvioni. Infatti la permanenza in carica dei consigli di amministrazione scaduti, oltre a ritardare l'inserimento dei rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, costringe i consigli stessi alla sola ordinaria amministrazione, come ha di recente notificato la Corte dei conti. (19872)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19240, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 9830).

PALAZZESCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che hanno impedito al comitato regionale dell'agricoltura e foreste della Toscana, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, di formulare i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste nel quadro di un ordinato sviluppo dell'economia agricola e quindi della programmazione economica generale, così come dispone l'articolo 5 dello stesso decreto. Poiché si ritiene assolutamente inopportuna la presenza di un siffatto comitato la cui attività è stata caratterizzata soltanto dalla presentazione di semplici iniziative di assistenza tecnica al di fuori quindi di una vera e propria organica programmazione dell'economia agricola, gli interroganti chiedono al ministro di conoscere se ritenga necessario provvedere, abrogando il disposto dell'articolo 5 e articolo 6 del citato decreto, ad attribuire i compiti del comitato regionale dell'agricoltura e foreste all'Ente per lo sviluppo agricolo modificando il provvedimento che istituisce l'ente medesimo nel senso del riconoscimento delle competenze su tutto il territorio regionale, sotto la direzione del comitato regionale per la programmazione economica. (19995)

RISPOSTA. — Non risulta che il comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana non abbia fin qui assolto agli adempimenti previsti dall'articolo 5 e 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987 sul decentramento di taluni servizi del Ministero.

Infatti, nelle sedute del comitato, come risulta dal registro dei verbali, sono stati esaminati i programmi provinciali, predisposti in conformità delle istruzioni del Ministero, nelle materie indicate nel primo comma dell'articolo 5 e con l'osservanza delle norme contenute nel successivo articolo 6, il quale prevede che sui programmi medesimi sia espresso il parere dei consigli provinciali e delle camere di commercio, industria e agricoltura.

Inoltre, il comitato regionale, integrato come previsto dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1961, n. 454, ha adempiuto ai compiti demandatigli dalla legge stessa, svolgendo efficace azione di inquadramento dei problemi propri della regione e di coordinamento dell'attività svolta dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentali delle foreste.

Altrettanto dicasi del complesso lavoro svolto per la formulazione del parere in merito alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini, ai sensi dell'articolo 6 del decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930.

In via generale, si fa osservare che i comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste, per la loro ristretta composizione, consentono di svolgere un proficuo scambio di idee tra i dirigenti degli organi periferici del Ministero i consigli provinciali e le camere di commercio, industria e agricoltura, operanti nell'ambito regionale.

D'altra parte, i comitati medesimi, proprio per i compiti specifici che sono tenuti a svolgere in via ordinaria e per quelli che, di volta in volta, possono ad essi essere demandati, integrano opportunamente la ben più ampia azione che i comitati regionali per la programmazione — con altre visuali e finalità — sono chiamati ad assolvere nel settore dell'agricoltura, a norma dell'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Non si ritiene, perciò, di abrogare gli articoli 5 e 6 del citato decreto presidenziale del 1955 n. 987 e di attribuire i compiti dei comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, le cui attribuzioni sono chiaramente stabilite dalla legge, che

configura gli enti medesimi come organi di amministrazione indiretta, chiamati ad affiancare e non già a sostituire gli organi del Ministero.

Il Ministro: RESTIVO.

PALAZZESCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che la camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze si oppone all'attuazione concreta del parere del Consiglio di Stato del 29 settembre 1953 — parere accolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e inviata circolare del 14 novembre 1958, n. 56966 — che prevede la costituzione di un organo collegiale, formato dall'ispettore capo del dipartimento forestale o da un rappresentante della provincia, con il compito di concertare i programmi, i bilanci o tutti gli atti del consorzio provinciale di rimboschimento, in particolare la camera di commercio si oppone alle richieste dell'amministrazione provinciale tese a conoscere l'impiego delle somme messe a disposizione dalla medesima per rimboschimento;

2) se sia informato che, di fronte ad una ferma presa di posizione della stessa amministrazione provinciale, la camera di commercio ha preferito non incassare i cinque milioni stanziati nel 1965;

3) le ragioni per cui il Ministero dell'agricoltura nonostante il disposto della legge, nell'anno 1965 ha erogato al consorzio provinciale per il rimboschimento soltanto la somma di lire 3 milioni anziché adeguare il proprio contributo a quello dell'amministrazione provinciale che, in confronto al 1964, è stato elevato a 5 milioni, nonché i finanziamenti, allo stesso titolo, destinati dal Ministero dell'agricoltura per l'anno 1966 tenuto conto che il contributo dell'amministrazione provinciale di Firenze per il medesimo anno è stato elevato ulteriormente a lire 8 milioni.

L'interrogante desidera conoscere quali passi intenda compiere il Ministero per determinare un diverso atteggiamento della camera di commercio di Firenze, atteggiamento che pregiudica seriamente i programmi di rimboschimento, anche in relazione all'importanza che questo problema assume nel quadro di una politica per la difesa del suolo. (20599)

RISPOSTA. — Il consorzio provinciale di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Firenze venne ufficialmente costituito con

regio decreto 7 aprile 1930, n. 445, a norma dell'articolo 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ».

La contabilità dei fondi, a norma del citato articolo 75, venne affidata alla ragioneria dell'amministrazione provinciale e il servizio di cassa al tesoriere della provincia. A seguito dell'emanazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) dette attribuzioni vennero affidate al consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze e, successivamente a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

A seguito dei suddetti provvedimenti la amministrazione provinciale venne a trovarsi praticamente esclusa dall'attività del consorzio. Detta amministrazione, per altro — secondo quanto precisato dalla camera di commercio di Firenze — non avanzò mai richiesta di essere consultata e di poter presentare proposte in merito all'attività del consorzio e alla sua amministrazione; solo in tempi recenti richieste chiarimenti su talune questioni che avevano formato oggetto di interpellanze in sede di consiglio provinciale: a tale richiesta la camera di commercio non dette immediata risposta, per la necessità di assumere precise notizie al riguardo.

Di propria iniziativa la camera di commercio di Firenze esaminò la possibilità di costituire un comitato di coordinamento composto dei rappresentanti della camera di commercio, dell'ispettorato ripartimentale forestale e dell'amministrazione provinciale e avente il compito di coordinare, indirizzare e controllare l'attività del consorzio provinciale di rimboschimento, ferme restando le attribuzioni demandate alla camera di commercio dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 215.

Si trattava, per altro, di una decisione che non poteva essere adottata immediatamente ma necessitava di un approfondito esame. Venuta successivamente a conoscenza del parere espresso dalla sezione II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 settembre 1953 in merito alla opportunità della costituzione di un organo collegiale per il funzionamento dei consorzi provinciali di rimboschimento, e della circolare — in data 14 novembre 1958 — n. 56966 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — direzione

generale della economia montana e delle foreste, la camera di commercio di Firenze ravvisò la opportunità di estendere i compiti da attribuire al comitato di coordinamento alla predisposizione dei programmi di attività e dei bilanci del consorzio, nonché di tutti gli atti che avrebbero formato oggetto di deliberazione da parte del competente organo camerale.

Senonché nel frattempo, l'amministrazione provinciale lamentando l'eccessivo ritardo nell'adozione delle definitive determinazioni da parte della camera di commercio, sospendeva il versamento dei propri contributi al consorzio.

Per eliminare tale situazione e risolvere definitivamente la questione dei rapporti con l'amministrazione provinciale nei riguardi del consorzio provinciale di rimboschimento la camera di commercio ha dato incarico, all'inizio dell'aprile 1967, al membro della giunta camerale per l'agricoltura di prendere contatti con l'assessore all'agricoltura della provincia; questi contatti hanno avuto luogo l'8 aprile presso l'amministrazione provinciale e alla presenza del capo dell'ispettorato ripartimentale forestale, e saranno prossimamente perfezionati.

Su proposta del rappresentante camerale è stato convenuto che l'organo collegiale sarà composto dei rappresentanti dei tre enti interessati, e cioè: l'amministrazione provinciale, l'ispettorato ripartimentale forestale e la camera di commercio; esso avrà il compito di predisporre i programmi di attività del consorzio, i bilanci preventivi e consuntivi e ogni altro atto da passare, per le decisioni definitive, alla giunta camerale (ciò in quanto presso la camera di commercio di Firenze non è stata ricostituita la commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana).

Con la presenza, nell'organo collegiale, del rappresentante camerale, potrà aversi un notevole snellimento nella procedura e la garanzia di attuazione di quanto convenuto perché la giunta camerale potrà procedere alle relative ratifiche senza ulteriori studi.

Si fa infine presente — per quanto attiene al punto 3) dell'interrogazione — che, mentre l'amministrazione provinciale di Firenze ha aumentato a cinque e poi ad otto milioni di lire il proprio contributo a favore del locale consorzio di rimboschimento, rispettivamente per gli anni 1965 e 1966, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha potuto provvedere ad aumenti del contributo a pro-

prio carico, data l'entità dei fondi stanziati annualmente sull'apposito capitolo di bilancio.

Per altro, il Ministero stesso si è riservato di esaminare la possibilità di aumentare la misura del detto contributo in relazione alle future disponibilità di bilancio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

PALLESCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere nei confronti della società per azioni RELAC di Cassino (Frosinone) che ha goduto delle facilitazioni erogate dalla Cassa del mezzogiorno e, che per motivi non sufficientemente chiariti intende licenziare 11 impiegati e 30 operai fra cui — fatto di notevole gravità — un membro di commissione interna recentemente eletto. (19589)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Frosinone è risultato che la società RELAC di Cassino, in conseguenza delle trasformazioni tecnologiche adottate negli ultimi tempi, è stata costretta a preannunciare il licenziamento di 7 intermedi e 4 impiegati (ridotti poi a 3).

La procedura per il licenziamento, iniziata il 9 dicembre 1966, si è conclusa il 13 gennaio 1967 nei confronti di 3 intermedi, avendo gli altri interessati rassegnato nel frattempo le dimissioni. La società ha corrisposto a tutti le indennità connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Successivamente, sempre in relazione alla accennata ristrutturazione aziendale, la RELAC ha dato inizio il 5 gennaio ad altra procedura di licenziamento per 25 operai; anche a seguito di intervento dell'ispettorato del lavoro di Frosinone l'azienda ha ridotto il numero delle unità da 25 a 19.

Per quanto si riferisce al licenziamento del componente della commissione interna, risulta che il provvedimento ha avuto carattere disciplinare. All'interessato — che non ha contestato il provvedimento adottato nei suoi confronti — la ditta ha corrisposto indennità contrattuali ed extra contrattuali per un ammontare complessivo di lire 600.000. Il predetto ispettorato non ha riscontrato violazioni al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed inadempimenti contributivi.

Dei risultati degli accertamenti l'organo ispettivo ha informato il Comitato dei Ministri per il mezzogiorno, in relazione al disposto dell'articolo 26 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sugli interventi per il Mezzogiorno.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: MARTONI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere come, quando e dove ritenga di intraprendere nel nostro paese misure di ripopolamento ittico nel quadro di una politica di sviluppo del settore che invero sembra finora assai debole. (20268)

RISPOSTA. — Il problema concernente le misure da adottare ai fini del ripopolamento ittico dei nostri mari è oggetto di attento studio da parte dei competenti servizi del Ministero della marina mercantile.

A tale proposito, al fine di avere gli strumenti giuridici per attuare le soluzioni che verranno proposte dal punto di vista tecnico, è stata introdotta una apposita norma nello schema di regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

In particolare l'articolo 98 di detto schema — attualmente all'esame delle altre amministrazioni interessate e delle quali è necessario il preventivo concerto — conferisce al ministro della marina mercantile la facoltà di vietare o limitare l'esecuzione della pesca in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento della specie marina o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

Con i poteri conferitigli da tale norma, il competente Ministero potrà pertanto intraprendere le iniziative che sembreranno più opportune per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio ittico.

Il Ministro: NATALI.

PELLICANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali ragioni si frappongano alla nomina dei consiglieri di amministrazione degli enti di sviluppo già da lungo tempo scaduti e non ancora rinnovati nel senso degli adempimenti richiesti nel decreto presidenziale 14 febbraio 1966, n. 257.

Per sapere inoltre se essi siano a conoscenza di una recente determinazione della Corte dei conti che dichiara la illegittimità dell'attuale composizione degli organi d'amministrazione degli enti medesimi, i quali oltre tutto, sono impediti dalla possibilità di assolvimento dei loro compiti istituzionali, con irreparabile frustrazione delle finalità stabilite dalla legge del 14 luglio 1965, n. 901.

Se, infine, in relazione a codesta situazione, si ritenga di operare un decisivo intervento per porre termine all'attuale incomprendibile carenza, e ciò prima che la questione divenga oggetto di clamorose polemiche e di eventuali speculazioni ed allarmismi. (19586)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19240, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 9830).

PIERANGELI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere a carico dell'associazione sportiva Bari, a seguito dei gravi episodi di teppismo consumati ai danni di cittadini pescaresi dopo la partita di calcio Pescara-Bari, visto che il regolamento organico della FIGC all'articolo 16, lettera l), riconosce alla società responsabilità oggettive del comportamento e dei danni prodotti dai dirigenti, allenatori, giocatori, soci e sostenitori e quali sanzioni intenda far applicare a carico del giocatore Loseto che negli spogliatoi, a fine partita ed in presenza di numerosi testimoni aggrediva proditoriamente il giocatore del Pescara Guizzo, producendogli lesioni che hanno reso necessario il suo ricovero in ospedale.

Si intende infine conoscere quali misure esemplari saranno promosse al fine di evitare che spettacoli sportivi, che dovrebbero onorare lo sport, degenerino sino al punto da divenire delle vere e proprie azioni di rappresaglia contro i cittadini della squadra vincente. (20454)

RISPOSTA. — In merito agli incidenti verificatisi in occasione dell'incontro di calcio Pescara-Bari, svoltosi nella città di Pescara il giorno 12 febbraio 1967, il Comitato olimpico nazionale italiano ha comunicato che la commissione disciplinare semiprofessionisti della FIGC ha comminato al FBC Bari una multa di lire 150 mila per il fatto, avvenuto in campo avverso, della irruzione nel terreno di gioco di alcuni sostenitori, prontamente fermati dai giocatori di entrambe le squadre e dalla forza pubblica.

La FIGC ha riferito, inoltre, di avere autorizzato il giocatore Guizzo del Pescara a proporre querela dinnanzi all'autorità giudiziaria nei confronti di coloro che l'hanno aggredito al termine della gara, nella considerazione che il divieto di ricorso alla giurisdizione ordinaria, sancito in linea generale dai regolamenti interni delle varie associazioni facenti parte dell'ordinamento giuridico sportivo, non deve servire da schermo a chi infrange la legge penale.

La prefettura di Pescara, per quanto di competenza, ha fatto sapere che quei tifosi che hanno tentato di fare irruzione nel terreno di gioco sono stati denunciati all'autorità giudiziaria che li ha condannati il 21 marzo 1967 a lire 20 mila di ammenda, ai sensi dell'articolo 659 del codice penale.

Per quanto concerne gli incidenti verificatisi nella stazione ferroviaria di Pescara, la stessa prefettura ha reso noto che, nonostante la delicata situazione venutasi a creare in quella occasione, non risulta si siano dovuti lamentare gravi episodi di teppismo né che siano derivati danni a cittadini pescaresi, agli impianti e alle attrezzature ferroviarie. Solo il giorno successivo il capo stazione ebbe a lamentare delle contusioni (guaribili in giorni sei) che avrebbe riportato durante gli incidenti, ma nessuna notizia fu data sul posto alle forze di polizia, nonostante al momento degli incidenti si trovassero nella stazione numerosi funzionari ed ufficiali di pubblica sicurezza, nonché il vice questore.

Per l'accertamento delle singole responsabilità sono state, comunque, espletate accurate indagini da parte del comando della polizia ferroviaria di Pescara e di Bari, ma con esito negativo, come per altro già riferito all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: CORONA.

PREARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità che è stato presentato al parlamento della Germania federale un progetto di nuova legge vinicola nella quale:

1) il termine *Sekt*, tradizionalmente usato in Germania come denominazione merceologica dello spumante classico di qualità, sarebbe tolto dagli spumanti classici di qualità importati e riservato al prodotto tedesco:

2) il termine *Weinbrand* tradizionalmente usato come denominazione merceologica dell'acquavite di vino sarebbe tolto al

prodotto importato e riservato al prodotto tedesco.

Ciò equivarrebbe, in Italia, a riservare il nome « vino » o il nome « birra » al prodotto italiano, obbligando quello straniero a chiamarsi rispettivamente « mosto d'uva fermentato » e « bevanda fermentata a base di malto d'orzo e di luppolo ».

Se intendano, qualora la notizia fosse confermata, far tempestivamente rilevare il carattere di inammissibile discriminazione del provvedimento. (18614)

RISPOSTA. — Il progetto di nuova legge tedesca sul vino è attualmente oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, al fine di individuare i punti che potrebbero comportare discriminazioni a danno dell'esportazione dei prodotti vinicoli italiani.

A tal proposito, si fa presente che le stesse autorità federali tedesche, a seguito dei ripetuti interventi svolti dalla nostra ambasciata a Bonn, hanno pregato le autorità italiane di far conoscere quelle norme del progetto che potrebbero danneggiare la nostra esportazione vinicola.

Il progetto di legge di che trattasi è attualmente anche all'esame della direzione generale della concorrenza della Commissione CEE e degli altri competenti organi comunitari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se intendano intervenire per la concessione di contributi per la cantina sociale di Gragnano tendente a valorizzare i vini pregiati di Gragnano e di Lettere (Napoli). (21570)

RISPOSTA. — Al Ministero non risulta presentata alcuna domanda di intervento per lavori di costruzione, ampliamento o miglioramento della cantina sociale di Gragnano.

Una eventuale domanda in tal senso potrà essere esaminata in base alle disposizioni recate dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, allorché, in applicazione di detta legge, saranno formulati specifici programmi di intervento nel settore degli impianti collettivi di lavorazione dei prodotti agricoli, ovvero nell'ambito delle disposizioni dell'ar-

ticolo 35 della stessa legge n. 910 riguardante interventi della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

RINALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se, in considerazione dei danni verificatisi in molti comuni pedemontani delle province di Ascoli Piceno e Macerata a seguito delle ultime eccezionali nevicate che hanno colpito le colture erbacee ed arboree, all'atto della ripresa vegetativa, ritengano necessario disporre accertamenti, attraverso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le intendenze di finanza, affinché vengano delimitate le zone colpite, ai fini dell'applicazione, nei confronti delle aziende agricole, dei benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge. Si rendono, infatti, indispensabili urgenti provvedimenti per consentire alle famiglie rurali di superare l'attuale stato di disagio, aggravato, tra l'altro, dal blocco della vendita dei suini per motivi zooprofilattici. (22242)

RISPOSTA. — Il Ministero ha disposto accertamenti per il tramite dei competenti ispettorati agrari, in merito ai danni causati nelle province di Ascoli Piceno e di Macerata dalle avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante.

Da tali accertamenti, è risultato che, nella provincia di Ascoli Piceno, le nevicate cadute nei giorni dal 23 al 27 aprile 1967 sulle zone dell'alta collina e della montagna hanno causato allettamenti del frumento e qualche danno alla vegetazione della vite per la rottura di germogli.

L'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale è stata valutata dell'ordine del 5 per cento circa, con punte massime del 14 per cento.

In definitiva, i danni sono risultati di modesta entità e, comunque, assai meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento.

Infatti, il ritorno del bel tempo e la mite temperatura che ne è seguita hanno determinato il rapido scioglimento delle nevi mentre il cielo coperto ha evitato la formazione della brina.

In tal modo, non si sono verificati casi di lessatura dei tessuti e i grani allettati, in massima parte, si sono sollecitamente ripresi.

Nella provincia di Macerata, nei giorni 22, 24 e 25 aprile 1967, si sono verificate abbondanti precipitazioni, che hanno assunto carattere nevoso soltanto ad altitudini superiori ai 400-500 metri.

In tali zone, la spessa coltre di neve aveva causato allettamenti del frumento, che si presenta, attualmente in buono stato vegetativo, nonché un arresto vegetativo delle foraggere (prati artificiali ed erbai che non ha procurato, però, danni apprezzabili.

Danni irrilevanti, infine, sono stati arrecati alla vite, in limitate zone nelle quali era appena iniziata la germogliazione.

L'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, tenuto presente l'ordinamento colturale delle zone nelle quali le avversità di che trattasi hanno maggiormente influito sulle colture, può calcolarsi intorno al 2-10 per cento circa.

In linea generale, perciò, si è in grado di affermare che in nessuna delle due province si sono determinate le condizioni per l'adozione di particolari interventi, potendo gli agricoltori interessati far fronte alla situazione con il ricorso alle normali provvidenze creditizie.

Comunque, nell'eseguire i sopralluoghi, i funzionari tecnici degli ispettorati agrari non hanno mancato di consigliare le pratiche colturali atte a contenere l'entità dei danni, specie nei casi in cui questi hanno interessato anche la coltura della vite.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

ROBERTI, CRUCIANI E TURCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se — in occasione del trasferimento da Napoli a Santa Maria Capua Vetere del XX deposito misto, verificatosi nel mese di luglio del 1966, al personale civile e militare addetto — sia stata concessa l'indennità di trasferimento prevista dalle vigenti norme che disciplinano la materia e se successivamente il Ministero della difesa abbia disposto la concessione di altra indennità, che si ritiene abbia attinenza col suddetto trasferimento, a favore del solo personale militare; se il ministro ritenga di disporre perché la stessa ulteriore indennità sia estesa anche al personale civile egualmente interessato al suddetto trasferimento. (21174)

RISPOSTA. — In favore del personale civile del XX deposito misto, trasferito nel luglio 1966 da Napoli a Santa Maria Capua

Vetere, è stata disposta la concessione di un assegno pressoché equivalente al trattamento economico corrisposto ai militari dello stesso deposito.

Il Ministro: TREMELLONI.

ROBERTI E ROMEO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere quali siano i loro intendimenti in ordine al problema dell'adeguamento delle pensioni degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari che è stato già affrontato e tempestivamente e favorevolmente risolto dalla commissione all'uopo nominata. (21236)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20057, del deputato Alpino, pubblicata a pag. 9826).

ROBERTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti di alcune aziende irizzate ed a partecipazione statale della Campania (RAI, Alfa Romeo, Aerfer, Manifatture cotoniere meridionali, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia, ecc.), affinché ottemperino a quanto disposto dalla legge 13 marzo 1958, n. 308, concernente l'assunzione obbligatoria dei lavoratori sordomuti. (21949)

RISPOSTA. — Il problema di dare corso ad assunzioni di personale sordomuto è stato esaminato dalle aziende a partecipazione statale esistenti nel napoletano ed è stato risolto con risultati obiettivamente soddisfacenti, allorché le condizioni di lavoro, in rapporto alle singole specializzazioni aziendali, lo hanno consentito.

Così le Manifatture cotoniere meridionali hanno potuto assumere quattordici sordomuti ed hanno in previsione di aumentare tale contingente. Infatti il 16 dicembre 1966 la direzione dell'azienda, in una lettera indirizzata alla prefettura di Napoli precisava che le necessità della categoria sarebbero state tenute presenti in occasione di nuove assunzioni, per quei posti ove si fosse reso possibile occupare sordomuti.

Per contro, il problema, pur ugualmente sentito, non ha trovato adeguata soluzione nelle aziende siderurgiche, meccaniche e navalmeccaniche, dove appare estremamente difficile occupare personale sordomuto, per la natura delle lavorazioni che in dette aziende vengono eseguite.

Immettere nell'area dello stabilimento minorati dell'udito crea soprattutto dei problemi sotto il profilo della sicurezza sul lavoro. Infatti, data la impossibilità di percepire rumori in ambienti e zone percorsi continuamente da carriponte, gru, mezzi stradali e ferroviari di ogni tipo, gli interessati si troverebbero in condizione di continuo, grave pericolo per l'incolumità personale.

Analoghe difficoltà, sia pure di natura diversa, sorgono per l'occupazione di personale sordomuto da parte della SIP. Infatti, presso l'azienda telefonica la categoria dei salariati comprende tutti i lavoratori addetti alla commutazione telefonica, alla manutenzione delle centrali, delle reti e degli apparecchi telefonici: attività che presuppongono il pieno possesso dei requisiti vocali ed auditivi.

A tali specifici ordini di difficoltà vanno ad aggiungersi altresì le considerazioni di più generale portata sul fatto che i limitatissimi posti di lavoro che potrebbero essere occupati da personale sordomuto sono da tempo ampiamente coperti da altre categorie di minorati fisici, quali gli invalidi di guerra, del lavoro e gli invalidi civili.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

ROBERTI ALMIRANTE, GALDO, GUARRA, FRANCHI, SPONZIELLO E NICOSIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ENEL consente che ditte appaltatrici compiano lavori specifici di competenza dell'azienda e rifiuta la immissione alle sue dirette dipendenze dei lavoratori delle ditte predette, nonostante la esistenza della legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, sugli appalti.

Gli interroganti chiedono, inoltre, per quali motivi l'ENEL non ritiene di rispettare gli accordi vincolanti che derivano dal verbale sottoscritto a Roma, il 18 dicembre 1963, per i dipendenti delle ditte appaltatrici dell'ENEL, tra la FIDAS, la FLAE, la FAILE, la UIISP e l'ENEL stesso. (22041)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20638, del deputato Alini, pubblicata a pag. 9826).

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere in che modo intenda ovviare alla situazione creatasi sullo stretto di Messina a seguito dei recenti scioperi del personale delle navi tra-

ghetto e ferroviario di stazione, ed in particolare se ritenga di fare adottare subito all'azienda ferroviaria tutti i provvedimenti più idonei all'effettuazione di un traghettamento quotidiano di almeno 1.300-1.400 carri ferroviari, che assicurino i servizi indispensabili allo smaltimento dell'aumentata domanda di trasporto ferroviario da e per la Sicilia. (22113)

RISPOSTA. — Le difficoltà registrate nel servizio di traghettamento dei trasporti merci attraverso lo stretto di Messina sono derivate soprattutto dall'eccellente intensità della campagna derrate siciliana di quest'anno; infatti nel periodo dal primo aprile al 20 maggio si è riscontrato, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un aumento di circa il 37 per cento dei carri carichi di derrate usciti dall'isola.

Il servizio di traghetto ferroviario è stato, perciò, impegnato al massimo della sua potenzialità anche in conseguenza dei massicci invii di carri vuoti, per fronteggiare tale elevato carico di derrate.

Naturalmente, lo sciopero del 20 aprile 1967 del personale navigante e del personale di stazione ha aggravato la già difficile situazione.

L'azienda ferroviaria non manca di porre in atto tutti i possibili provvedimenti per sfruttare al massimo la capacità della propria flotta e la potenzialità degli impianti delle stazioni terminali del servizio, tanto che seppure con qualche difficoltà di esercizio, sinora è sempre riuscita a fronteggiare le esigenze di traghettamento, anche nelle situazioni sopraccennate.

Si aggiunge che la campagna agrumaria volge ormai al termine e, pertanto, entro la fine del mese corrente la situazione verrà a normalizzarsi.

Per quanto riguarda il potenziamento dei servizi di traghetto, va precisato che provvedimenti del genere non sono attuabili in breve volger di tempo.

L'azienda ferroviaria ha, comunque, da tempo impostato e sta gradualmente realizzando un organico programma per adeguare al traffico — anche in relazione al suo prevedibile sviluppo in un ragionevole periodo futuro — sia gli impianti dei terminali di Messina e Villa San Giovanni, sia la flotta; per quest'ultima, in particolare, sarà prossimamente iniziata la costruzione di due navi traghetto delle quali è prevista l'entrata in linea entro il primo semestre del 1969.

In tale epoca, si potrà contare su una potenzialità della flotta ed una efficienza degli impianti, tali da poter senz'altro far fronte ad un traghettamento giornaliero, in ciascun senso, di un numero di carri dell'ordine di quello indicato dall'interrogante.

Il Ministro: SCALFARO.

SCALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto a normalizzare la situazione dell'ente di sviluppo calabro già Opera di valorizzazione Sila.

Sarà noto al ministro che, fin dal tempo in cui la legge del 14 luglio 1965, n. 901, l'opera valorizzazione veniva trasformata in ente di sviluppo, non si è provveduto a nominare il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore generale, realizzando una situazione di assoluta carenza e di grave disfunzionamento di un ente tanto importante per l'economia agricola calabra.

L'interrogante chiede di sapere se, in considerazione della lamentata situazione, sia opportuno e necessario il superamento di qualsiasi remora di ordine politico e burocratico che si frappone alla normalizzazione della vita dell'ente.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se corrisponda al vero la notizia che ci si appresterebbe alla nomina di un funzionario ministeriale, il quale realizzerebbe in tal modo una forma di commissariato straordinario e non darebbe soddisfazione alla esigenza di democrazia dell'ente. (19405)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 19240, del deputato Bignar-pubblicata a pag. 9830).

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il piano di acquisto di terreni nei singoli comuni montani della provincia di Forlì dell'azienda forestale a fini di sistemazione idrogeologica e di rimboschimento.

L'interrogante desidererebbe conoscere anche i tempi di esecuzione del piano e le cifre possibilmente, distinte per singola località. (21886)

RISPOSTA. — La provincia di Forlì è fra quelle nelle quali il demanio forestale è stato notevolmente ampliato negli ultimi anni.

Nel 1952, infatti l'azienda di Stato per le foreste demaniali possedeva nel forlivese terreni per circa 3.900 ettari, di cui 3.840 nei

comuni di Bagno e Santa Sofia (foresta demaniale di Campigna) e il resto in piccoli appezzamenti nei comuni di Mercato Saraceno, Portico e Cesenatico.

Dopo gli acquisti effettuati con i mezzi finanziari apprestati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti a favore dei territori montani, la proprietà dell'azienda è salita ora a 18.400 ettari circa, dei quali 14.500 costituiscono il complesso delle « foreste » amministrate dall'ufficio di Corniolo e distribuite in undici comuni montani della provincia (Tredozio, Portico, Premilcuore, Galeata, Predappio, Santa Sofia, Bagno, Verghereto, Sarsina, Sorbano e Mercato Saraceno). Come è noto, una notevole parte di questa recente proprietà è costituito da terreni nudi o degradati, ora in corso di rimboschimento o di utilizzazione pascoliva.

Altri acquisti ed espropri sono in corso per circa 5.523 ettari, per un importo complessivo di circa 493 milioni di lire, nei comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico, Galeata, Tredozio, Sarsina, Predappio e Sorbano.

Entro il 1972, salvo ulteriori possibilità oggi non prevedibili, si dovrebbero aggiungere (secondo i progetti in elaborazione) altri 6 mila ettari circa, di cui mille in ciascuno dei comuni di Portico, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio, 700 in comune di Bagno, 600 a Sarsina, 600 a Sorbano e 100 a Galeata.

Il costo di tali terreni, che varia naturalmente secondo la natura e l'età dei soprassuoli, può mediamente preventivarsi (per analogia con i terreni già acquistati) intorno alle 80-100 mila lire ad ettaro.

Le località, nei singoli comuni, sono quelle più propriamente montane e contingue ai complessi esistenti, dato che l'azienda tende a formare comprensori sufficientemente accorpati e, quindi, organicamente valorizzabili.

È da aggiungere, infine, che sui terreni acquistati, in corso di acquisizione o che in futuro perverranno all'azienda stessa sono stati e saranno eseguiti lavori di sistemazione, rimboschimento e valorizzazione pascoliva e zootecnica, per importi non inferiori a quelli di acquisto.

Il Ministro: RESTIVO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria n. 804668 di po-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

sizione del signor Vetranò Giovanni e se sia prevedibile che la pratica stessa abbia definizione entro breve termine. (22299)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria del signor Giovanni Vetranò, che ha avuto inizio con la domanda dell'interessato in data 17 ottobre 1966, è stata rimessa il 20 dicembre 1966 al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

Allo stato, non è prevedibile l'epoca in cui detto parere sarà fornito all'amministrazione militare.

Si assicura, comunque, l'interrogante che appena il parere del comitato sarà pervenuto, si darà corso al relativo provvedimento.

Il Ministro: TREMELLONI.

TAVERNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in favore di moltissime aziende danneggiate dalle alluvioni del novembre 1966.

Risulta, infatti, all'interrogante che i pagamenti — almeno per quanto concerne l'intera provincia di Udine — sono stati sospesi fin dalla prima decade del gennaio 1967. Ciò ha determinato una inspiegabile discriminazione fra aziende che hanno ricevuto il contributo con relativa sollecitudine e aziende che ancora attendono dette provvidenze; basti pensare inoltre che, fra queste ultime, ve ne sono parecchie che restano insoddisfatte non solo riguardo ai danni del 1966, ma anche riguardo a quelli subiti nel 1965, mentre alcune aziende danneggiate solo nel novembre 1966 hanno già avuto la fortuna di beneficiare dei predetti contributi.

(21910)

RISPOSTA. — L'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, temporaneamente sospesa per esaurimento dei fondi all'uopo stanziati potrà ora essere ripresa a seguito della tempestiva emanazione del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246 proposto da questo Ministero e concernente ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Come è noto, in base al decreto-legge suindicato, l'autorizzazione di spesa per il titolo in questione, già di lire 2 miliardi per il 1967, è stata aumentata di lire 6 miliardi.

Il Ministro: COLOMBO.

TOGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati delimitati, — ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739 — i territori collinari della provincia di Pisa nei quali, a seguito delle eccezionali calamità atmosferiche del novembre 1966, si sono prodotti estesi e preoccupanti movimenti franosi che hanno sconvolto terreni e piantagioni specializzate (vigneti) causando anche crolli o gravi lesioni a numerosi fabbricati alcuni dei quali sono stati fatti sgomberare perchè inabitabili.

Tali danneggiamenti hanno menomato in maniera determinante l'efficienza produttiva delle aziende colpite — in massima parte diretto-coltivatrici — che si trovano nella impossibilità di fare ricorso alle provvidenze di cui alla legge sopra citata in quanto non comprese nei territori delimitati con decreto ministeriale del 21 dicembre 1966 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 23 marzo 1967, n. 75.

L'esclusione delle zone collinari predette ha causato vivissimo malcontento ed ha aggravato la già pesante situazione economica delle aziende interessate che non possono affrontare, con i soli propri mezzi, le forti spese di ripristino delle strutture fondiarie così gravemente danneggiate.

Al fine di alleviare il grave stato di disagio delle popolazioni agricole interessate chiede la emissione di un decreto aggiuntivo che contempli una più ampia e completa delimitazione ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739 e che comprenda le zone collinari dei seguenti comuni della provincia di Pisa:

- 1) Bientina;
- 2) Buti;
- 3) Calci;
- 4) Capannoli;
- 5) Casale M.mo;
- 6) Casciana T.;
- 7) Castelfranco di S.;
- 8) Castellina M.ma;
- 9) Castelnuovo V. C.;
- 10) Chianni;
- 11) Crespina;
- 12) Fauglia;
- 13) Guardistallo;

- 14) Laiatico;
- 15) Lari;
- 16) Lorenzana;
- 17) Montecatini V. C.;
- 18) Montescudaio;
- 19) Monteverdi M.mo;
- 20) Montopoli V. A.;
- 21) Orciano Pisano;
- 22) Palaia;
- 23) Peccioli;
- 24) Pomarance;
- 25) Pontedera;
- 26) Ponsacco;
- 27) Riparbella;
- 28) San Giuliano T.;
- 29) San Miniato;
- 30) Santa Croce S. A.;
- 31) Santa Luce;
- 32) Santa Maria a Monte;
- 33) Terricciola;
- 34) Vecchiano;
- 35) Vicopisano;
- 36) Volterra.

(21343)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale del 21 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1967, n. 75, si è provveduto alla delimitazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Pisa, che gli ispettorati compartimentali agrario e regionale delle foreste e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste, prima della conversione del decreto legge 10 novembre 1966, n. 976, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, avevano indicate come gravemente colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

L'ampliamento delle zone delimitate della provincia di Pisa, chiesto dall'interrogante, trova conforto, per altro, nella proposta di ulteriore delimitazione fatta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa dopo la emanazione del citato decreto interministeriale 21 dicembre 1966.

Poichè, però, con l'articolo 20, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si è stabilito che, per la delimitazione delle zone da ammettere ai benefici ivi previsti, occorre seguire la procedura indicata dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, questo Ministero non ha potuto che inoltrare richiesta in tal senso alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta proposta.

La lettera è stata inviata anche ai Ministeri indicati dal citato articolo 1 della legge n. 1141, dei quali è chiesto il concerto.

Il Ministro: RESTIVO.

TURCHI. — *Ai Ministri della difesa, della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se — in relazione alla legge 6 ottobre 1950, n. 835, successivamente ampliata dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa all'accantonamento del 20 per cento prima e del 30 per cento poi delle forniture ai dicasteri da loro diretti a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno — siano state osservate le norme relative a detto accantonamento, con particolare riguardo alle forniture di attrezzature radiologiche e radioscopiche.

Per conoscere se — nel caso particolare in cui dette forniture radiologiche e radioscopiche siano state considerate infrazionabili — siano state inoltrate le proposte di detta infrazionabilità alla Presidenza del Consiglio dei ministri in tempo utile affinché questa, all'inizio dell'esercizio finanziario, sia stata in grado di pubblicare il relativo decreto presidenziale sulla *Gazzetta ufficiale*, come stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 1952 con verbale n. 14533/1.10.1.3.7.

La richiesta si riferisce agli esercizi finanziari 1964, 1965 e 1966. (20782)

RISPOSTA. — Nel triennio 1964-1966, alle industrie centro-meridionali e insulari sono state regolarmente riservate le quote di forniture previste dalle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, e 26 giugno 1965, n. 717.

Per quanto concerne, in particolare, le forniture di attrezzature radiologiche e radioscopiche, solamente in qualche caso non è stato possibile applicare le menzionate norme legislative in quanto la ditta IRESI di Acquaviva delle Fonti, unica produttrice del particolare materiale, non offriva le necessarie garanzie atte a tutelare gli interessi dell'amministrazione.

Per altro, poichè è venuto a cessare ogni motivo di impedimenti, come è emerso da recenti indagini svolte da competenti organi militari, si assicura che per l'anno 1967 potranno essere attribuite alla predetta ditta commesse per acquisto di apparecchiature ra-

diologiche nei limiti previsti dalle menzionate leggi.

Si fa presente infine che, salvo un caso isolato, forniture di materiali del genere non sono state considerate infrazionabili.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

VALITUTTI. — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la proroga, già concessa ai giovani iscritti all'università degli studi di Napoli fino al 12 maggio per la presentazione della documentazione prescritta per il rinvio del servizio militare, proroga resasi necessaria per lo sciopero svoltosi in quell'università nelle scorse settimane, si è dimostrata insufficiente dato che lo sciopero si è concluso soltanto due giorni prima della scadenza del termine predetto — se ritengano opportuno protrarre la proroga già scaduta fino al 20 maggio al fine di permettere a quei giovani che per il non funzionamento degli uffici non avessero regolarizzata la loro posizione, di regolarizzarla senza pericolo di turbamento della continuità dei loro studi. (22143)

RISPOSTA. — In considerazione delle particolari circostanze verificatesi presso l'università degli studi di Napoli, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare da parte degli studenti di quella sede è stato prorogato fino alla indicata data del 20 maggio 1967.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI

VILLANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali da parte del comune di San Giorgio la Molara. (Benevento) non è stato ancora provveduto all'allacciamento della luce elettrica nelle campagne, nonostante che i lavori di costruzione del relativo elettrodotto siano stati ultimati e collaudati da oltre due anni. (21094)

RISPOSTA. — Per il comune di San Giorgio la Molara, la Cassa per il mezzogiorno ha approvato due progetti per la elettrificazione delle contrade rurali interessanti quel comune. Allo stato la situazione risulta come appresso descritta.

I lavori per la elettrificazione delle contrade rurali Fiumella, Piano d'Arco, Taverna, ecc., sono stati già realizzati mediante appalto e risultano ultimati fin dal 2 agosto 1965, ma non ancora collaudati.

La Cassa ha sollecitato più volte il comune perché provveda agli adempimenti di competenza, per consentire all'ENEL di prendere in gestione gli impianti medesimi, e ciò in relazione a precedenti controlli, effettuati dallo stesso ENEL, che aveva rilevato nei cennati impianti delle deficienze da rimuovere a cura dell'impresa appaltatrice.

Quanto alla elettrificazione rurale delle contrade Gregori, Fontana, Micuni, San Lazzaro, ecc., i relativi lavori sono stati anch'essi realizzati mediante appalto, risultano ultimati fin dal 1964 e già collaudati.

Anche per tali lavori, la Cassa ha svolto il suo interessamento per mettere l'ENEL in condizione di assumere la gestione degli impianti, per la cui attivazione, tuttavia, si presenta necessaria la rimozione di alcune deficienze.

In dipendenza dell'interessamento della Cassa e degli interventi presso l'ENEL, al fine di accelerare il più possibile l'attivazione degli impianti l'Ente elettrico medesimo ha assunto a proprio carico la esecuzione dei lavori di adeguamento occorrenti, ed è da prevedere che detti impianti potranno entrare in esercizio entro il prossimo mese di giugno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.